

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	11
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	12
FINANZE (VI)	»	19
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	20
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	41
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	42
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	53
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	57
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	58
<i>INDICE GENERALE</i>	»	59

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 29 ottobre 2009.

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.05 alle 9.55, ha concluso l'istruttoria sulla posizione del deputato Paolo Corsini ai fini del giudizio sulla ineleggibilità ed ha aperto l'istruttoria in contraddittorio, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta sulle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326 Governo (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	4
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	5

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 ottobre 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2326 Governo.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori hanno presentato una proposta di nuovo testo (*vedi Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22 ottobre 2009*) e che si

era convenuto che tale proposta sarebbe stata posta in votazione nella seduta odierna.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, ricorda che la proposta di nuovo testo è stata predisposta sulla base dei principi già illustrati nei suoi precedenti interventi e che la struttura e la sostanza del nuovo testo non inficiano il quadro della Convenzione di Lanzarote. È stata infatti mutuata una parte del lavoro svolto dalla Commissione Giustizia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge n. 665 ed abbinata e, in particolare, all'intelaiatura del disegno di legge in esame sono state aggiunte le fattispecie penali di pedopornografia culturale e di omessa denuncia in danno del minore. Inoltre, sempre traendo spunto dai lavori svolti dalla Commissione Giustizia, è stata modificata la definizione di adescamento. Sono state infine modificate le parti del disegno di legge che non tenevano conto di alcune novelle recentemente introdotte, in particolare con il decreto-legge n. 11 del 2009. Auspica quindi che il nuovo testo predisposto possa essere quanto prima

adottato come testo base, in modo che si possa poi discutere di eventuali modifiche e miglioramenti nella fase dell'esame degli emendamenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che la proposta di nuovo testo dei relatori sia stata redatta sulla base di principi concreti e condivisibili, e che siano maturi i tempi per l'adozione del testo base e per la fissazione di un termine per la fissazione degli emendamenti.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di adottare quale testo base il nuovo testo predisposto dai relatori, trattandosi di un lavoro certamente apprezzabile. Ritiene che vi siano degli aspetti che destano alcune perplessità, con particolare riferimento alla introduzione di una fattispecie speciale di obbligo di omessa denuncia, ma ritiene che di tali aspetti si potrà discutere nella fase emendativa.

Manlio CONTENTO (Pdl) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Pdl sulla proposta di adozione del testo base, auspicando peraltro che il termine per la presentazione degli emendamenti sia sufficientemente ampio da consentire gli adeguati approfondimenti, in considerazione della complessità della materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta quale testo base la proposta di nuovo testo dei relatori.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara conclusa la discussione generale. Anche tenendo conto dell'esigenza manifestata dall'onorevole Contento, e concorde il Presidente della III Commissione, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di martedì 10 novembre 2009. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta

a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2836 Governo.

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prima dell'illustrazione del testo da parte dei relatori, ritiene opportuno ricordare che il Governo, nella riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo del 22 ottobre scorso, ha preannunciato che, una volta presentato il provvedimento in esame, ne avrebbe chiesto l'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea in tempi estremamente celeri ed in particolare a partire da lunedì 9 novembre prossimo. Le Commissioni pertanto avranno a disposizione un tempo relativamente breve per l'esame del provvedimento, che dovrà concludersi entro la prossima settimana, qualora si intendesse rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea.

In sostituzione dell'onorevole Roberto Antonione, relatore per la III Commissione, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame per i profili di competenza della Commissione Affari esteri.

Rileva quindi che la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo ventidue anni fa, il 13 novembre 1987: l'Italia l'ha sottoscritta in quella stessa data ma non ha ancora adottato il previsto provvedimento di autorizzazione alla ratifica. Occorre peraltro osservare che la legislazione nazionale, attraverso la legge 14 agosto 1991, n. 281, le normative regionali di recepimento della stessa legge e l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome hanno dato attuazione alla maggior parte dei principi enunciati dalla Convenzione che è nondimeno un importante strumento giuridico-internazionale di contrasto al traffico internazionale di animali da compagnia.

La Convenzione si compone di un preambolo e di 23 articoli: tra questi

assumono un peculiare rilievo le disposizioni di cui all'articolo 2, in base alle quali ciascuna delle Parti si impegna a provvedere all'attuazione delle disposizioni della Convenzione in esame con riferimento tanto agli animali da compagnia tenuti in alloggi domestici, in allevamenti e custodie o in rifugi, quanto se del caso agli animali randagi. È d'altronde previsto che ciascuna delle Parti possa adottare normative più rigorose di quelle dettate dalla Convenzione, ovvero prevederne l'applicazione a ulteriori categorie di animali. Infine, viene salvaguardata la portata giuridica, nei confronti della Convenzione in esame, di tutti gli altri strumenti per la protezione degli animali e delle specie selvatiche.

Parimenti importanti appaiono le norme di cui agli articoli 3 e 4 che fissano i principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. È previsto che nessuno dovrà causare inutilmente sofferenze o angosce a un animale da compagnia, né tanto meno dare luogo al suo abbandono. Inoltre la responsabilità della salute e del benessere dell'animale è in capo al suo proprietario o comunque a chi abbia accettato di occuparsene. Cionondimeno, se l'animale si riveli incapace di adattarsi alla cattività esso non dovrà essere tenuto come animale da compagnia.

Gli articoli da 5 a 7 riguardano la riproduzione, i limiti di età per l'acquisto di un animale da compagnia e le attività addestrative. Mentre l'articolo 8 riguarda la detenzione di animali da compagnia a fini di commercio, allevamento, custodia a scopo di lucro, nonché i rifugi per scopi non commerciali. È dunque stabilito che chi eserciti le attività di cui al presente articolo, come anche chi intenda intraprendere una, sia tenuto a dichiararlo all'autorità competente, indicando in special modo, oltre alle specie animali oggetto dell'attività, le presone responsabili e le relative nozioni settoriali, e inoltre i locali e le attrezzature da utilizzare. Il divieto di utilizzare gli animali da compagnia nel campo della pubblicità, dello spettacolo, delle esposizioni o delle competizioni, qualora in tali attività ne vengano messi a

rischio la salute e il benessere, ovvero le condizioni minime di corretto mantenimento (articolo 9).

Gli articoli 10 e 11 concernono gli interventi chirurgici e l'uccisione di animali da compagnia. Per quanto riguarda il primo aspetto sono vietati gli interventi destinati a modificare il mero aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi – si elencano in particolare il taglio della coda o delle orecchie, la rescissione delle corde vocali e l'asportazione di unghie o denti. Unica eccezione ai divieti di cui in precedenza saranno gli interventi volti a impedire la riproduzione degli animali, o quelli che un veterinario giudicherà necessari per ragioni di medicina veterinaria o nell'interesse di un determinato animale.

L'uccisione di un animale da compagnia potrà essere praticata solo da un veterinario o da altra persona competente, ad eccezione di casi di urgenza nei quali si debba porre fine alle sofferenze di un animale.

Gli articoli 12 e 13 riguardano le misure rivolte agli animali randagi, nei confronti dei quali sarà possibile adottare le misure necessarie a ridurre il numero qualora rappresenti un problema: tuttavia tali misure non dovranno causare se non il livello minimo di sofferenze all'animale, tanto rispetto alla cattura che in ordine al mantenimento e alla soppressione del medesimo.

L'articolo 14 impegna le Parti allo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere nei confronti dei soggetti interessati, individuali e collettivi, le disposizioni e i principi della Convenzione in oggetto. In particolare si dovrà richiamare l'attenzione di scoraggiare l'utilizzazione degli animali da compagnia come mero premio od omaggio, come anche il loro acquisto superficiale e lo sviamento di animali selvatici al rango di animali da compagnia.

Gli articoli 15 e 16 concernono rispettivamente le consultazioni multilaterali tra le Parti della Convenzione e le procedure di emendamento della medesima.

Infine, gli articoli 17-23 sono dedicati alle consuete clausole finali della Convenzione, alla quale è aperta la firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, il cui Segretario Generale ne è altresì il depositario.

Nell'auspicare una rapida, quanto doverosa, approvazione del provvedimento, ricordo infine che sia nella XIII Legislatura che nella XV Legislatura sono state presentate progetti di legge, di iniziativa parlamentare, di contenuto analogo a quello del provvedimento al nostro esame.

Il disegno di legge di ratifica si compone di otto articoli: i primi recano le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2) mentre i restanti 6 articoli introducono una serie di norme di adeguamento dell'ordinamento interno che saranno illustrate dal collega on. Scelli.

Maurizio SCELLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, osserva che le parti di competenza della Commissione Giustizia si riferiscono in particolare agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del disegno di legge, che contengono norme sanzionatorie anche di natura penale volte a dare piena attuazione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.

L'articolo 3 modifica gli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, che furono introdotti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo un lungo ed approfondito esame in Commissione Giustizia.

Il comma 1 è diretto a modificare il delitto di uccisione di animali (articolo 544-bis) – punito con la reclusione da 3 a 18 mesi – attraverso l'eliminazione del requisito della crudeltà nell'uccisione. La fattispecie si realizza dunque quando chiunque cagiona, senza necessità, la morte di un animale. Il requisito in questione venne previsto al fine di meglio delimitare la portata della nuova fattispecie penale limitando il rischio di una applicazione della stessa a condotte che in realtà non fossero riconducibili a fatti gravi che dai quali si potesse desumere un disvalore tale da rendere opportuna una

sanzione penale. Con l'eliminazione del requisito della crudeltà si amplia quindi la sfera di applicazione della fattispecie penale. Si deve tuttavia anche considerare che l'uccisione di un animale senza necessità (la mancanza di necessità è l'altro requisito che la norma vigente richiede per configurare il delitto di uccisione di animali) di per sé implica un atteggiamento crudele, inteso questo come indifferenza alla sofferenza accompagnata spesso dal piacere nell'infliggerla.

Diverse sono forse le conseguenze derivanti dall'eliminazione del requisito della crudeltà dalla fattispecie del delitto di maltrattamento di animali (articolo 544-ter), che è integralmente riscritto dal comma 2 dell'articolo 3. In particolare, rispetto alla formulazione attuale, il disegno di legge elimina, per l'appunto, il requisito della crudeltà nella condotta (anche in questo caso è sufficiente l'assenza di necessità), aumenta la pena prevedendo la reclusione da 3 a 15 mesi o la multa da 3.000 a 18.000 euro (in luogo dell'attuale reclusione da 3 mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro) (comma 1) e prevede il delitto di maltrattamento anche quando l'animale da compagnia è sottoposto a interventi destinati a modificarne l'aspetto (es. alla coda o alle orecchie, alle unghie o ai denti) o ad incidere sulle corde vocali, a meno che non si tratti di interventi terapeutici (comma 2) eseguiti da un veterinario ovvero per impedire la riproduzione dell'animale (comma 4).

Su queste modifiche occorre fare delle riflessioni. La prima riguarda il requisito della crudeltà che viene meno per configurare il delitto. Mentre la crudeltà può essere considerata in qualche maniera implicita nell'uccisione di un animale senza necessità lo stesso forse non si può dire nel caso di maltrattamenti senza necessità nel momento in cui si va a vedere cosa si intende per maltrattamenti di animali nel codice penale.

La condotta sussiste quando si cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, a comportamenti, a fatiche o a lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o sommini-

stra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate ovvero lo sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute. Mentre il sottoporre a sevizie ed il somministrare sostanze stupefacenti possono essere considerate condotte dalle quali si può desumere un disvalore tale da giustificare una sanzione penale, negli altri casi invece vi potrebbero rientrare delle ipotesi che in assenza di crudeltà non sarebbero necessariamente meritevoli di una sanzione penale come quella prevista dall'articolo 544-ter del codice penale.

La seconda riflessione riguarda il nuovo secondo comma introdotto nell'articolo 544-ter relativamente agli animali da compagnia. In primo luogo, si segnala che la disposizione non reca una definizione di animale compagnia, contenuta invece (attraverso un rinvio al regolamento CE/998/2003) nel successivo articolo 4. La Convenzione che si intende ratificare all'articolo 1 definisce « da compagnia » ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per il suo diletto e come compagnia. È evidente che si tratta di una definizione che non può essere utilizzata per interpretare una norma penale difettando di quel grado di determinatezza che i principi costituzionali richiedono quando si tratta di delimitare la portata applicativa di una norma penale. Occorre quindi fare riferimento ad altro. Se ciò fosse l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003, richiamato dall'articolo 4, si farebbe riferimento a cani e gatti. Tuttavia, anche una volta individuata con certezza la categoria degli animali da compagnia rimarrebbe un altro quesito da affrontare. Ci si chiede, in sostanza, se il vietare certe condotte per i soli animali da compagnia significhi che le stesse siano lecite qualora siano effettuate nei confronti di animali che hanno la sventura di non essere da compagnia. Si potrebbe dire che si tratterebbe di condotte comunque rientranti nell'ipotesi di cui al primo comma. Tuttavia, se così fosse non ci sarebbe di introdurre il nuovo secondo comma. Anzi, dall'introduzione del nuovo secondo comma e, quindi, dal

fatto che il legislatore senta la necessità di precisare che una certa condotta è vietata quando è posta in essere nei confronti di animali da compagnia si potrebbe desumere una sorta valutazione di liceità da parte del legislatore di quelle stesse condotte qualora siano destinate ad animali non da compagnia. Si potrebbe risolvere tale problema eliminando il riferimento agli animali da compagnia. Nel momento che si estende l'applicazione dell'articolo 544-ter si deve comunque tenere conto che l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, prevede che le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale (titolo nel quale è inserito l'articolo 544-ter) non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto e di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circensi, di giardini zoologici, nonché nei casi previsti dalle altre leggi speciali in materia di animali.

L'articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia. Si punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno, e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale (passaporto individuale, ove richiesto) ovvero, una volta introdotti nel territorio nazionale, li trasporta, cede o riceve. La pena è aumentata se gli animali hanno un'età inferiore a 8 settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria. Come si è detto per la definizione di animale da compagnia la disposizione richiama l'allegato I, parte A del regolamento comunitario n. 998 del 2003 (cani e gatti). In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il disegno di legge prevede la confisca dell'animale, che sarà affidato alle associazioni o enti già individuate dalla legge del 2004, nonché la sospensione da

tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività e, in caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Gli articoli da 5 a 7 prevedono illeciti amministrativi, individuano le relative sanzioni e definiscono il procedimento di applicazione delle stesse.

In particolare, l'articolo 5 punisce l'introduzione illecita di animali da compagnia ove non integri un traffico illecito (la condotta non è reiterata né svolta con attività organizzate), prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie diverse a seconda che l'animale introdotto sia privo di sistemi di identificazione individuale (comma 1), che sia stata violata la legislazione legge, salva la possibile regolarizzazione, (comma 2). È punito anche chiunque trasporti, ceda o riceva animali introdotti illegalmente (comma 3). Si prevede una aggravante per ogni animale introdotto o trasportato di età inferiore a 8 settimane o proveniente da zone sottoposte a misure restrittive (comma 4).

L'articolo 6 prevede sanzioni amministrative accessorie a carico del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale che commetta più violazioni delle disposizioni dell'articolo 5, al fine di aumentare l'efficacia deterrente della sanzione. Il comma 1 prevede che il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che commetta tre violazioni delle norme che sanzionano l'introduzione illecita di animali da compagnia (articolo 5), in un periodo di tre anni, sarà soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi; la sanzione sarà applicata nella misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi. Il comma 2 prevede che la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione venga irrogata al titolare di un'azienda commerciale che commetta tre violazioni delle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 13-bis del decreto

legislativo n. 28 del 1993. Tale norma dispone che venga irrogata una sanzione all'operatore registrato o convenzionato che non ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione (atti necessari per realizzare scambi intracomunitari di animali). Il comma 3 prevede la sanzione della revoca dell'autorizzazione nel caso di commissione di cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 del presente disegno di legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 1993, nel periodo di tre anni.

L'articolo 7 delinea il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza.

La disposizione, inoltre, prevede che laddove gli illeciti previsti dall'articolo 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia) siano commessi utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applichi l'articolo 207 del codice della strada, che consente al trasgressore un pagamento immediato in misura ridotta ovvero, previo versamento di una cauzione, il pagamento successivo. Se la cauzione non viene versata sono disposti il fermo amministrativo del veicolo e il ricovero degli animali in un luogo che ne garantisca il benessere, a spese del responsabile della trasgressione.

Infine, l'articolo 7 dispone che ogni 2 anni l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie sia aggiornata in base agli indici ISTAT.

Manlio CONTENTO (PdL) prende atto di quanto comunicato dal Presidente Bongiorno in ordine all'organizzazione dei lavori della Commissione, manifestando peraltro talune perplessità circa l'esigenza di concludere celermente l'esame del provvedimento in oggetto. Rileva quindi come il testo contenga delle palesi incongruenze che necessariamente dovranno essere esaminate e approfondite. Occorre pertanto

disporre di tempi adeguati per apportare le necessarie correzioni. Sottolinea, in particolare, che, rispetto a quanto previsto dal provvedimento, riterrebbe preferibile configurare una fattispecie generale che punisca i maltrattamenti agli animali, alla quale affiancare una fattispecie speciale riferita agli animali di compagnia. Ricorda inoltre che i trattati internazionali non impongono delle misure di ratifica e esecuzione unilaterali, rimanendo nella discrezionalità degli Stati parte dell'accordo di stabilire, in particolare, il regime sanzionatorio più adeguato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pur comprendendo l'esigenza manifestata dall'onorevole Contento di disporre di tempi più ampi per l'esame del provvedimento, tuttavia ricorda che l'organizzazione dei lavori delle Commissioni deve essere adeguata in modo da rispettare i tempi imposti dal calendario dell'Assemblea o comunque da rendere possibile il rispetto dei

medesimi. Nel caso in esame, ad esempio, il provvedimento dovrebbe essere inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 9 novembre prossimo con la condizione che le Commissioni ne abbiano nel frattempo concluso l'esame. Ciò significa che, qualora non si concludesse già oggi l'esame preliminare e non si fissasse il termine per la presentazione degli emendamenti in maniera tale da poterli esaminare già a partire da martedì prossimo, le Commissioni riunite non sarebbero in condizione di concludere l'esame del provvedimento in tempi utili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e, concorde il Presidente della III Commissione, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 3 novembre 2009. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Atto n. 123 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 11

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

Atto n. 123.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nel corso della seduta del 20 ottobre scorso è stata svolta la relazione sul provvedimento. Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che l'esame del provvedimento si concluderà nel corso della prossima settimana.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.50.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Nuovo testo unificato C. 82 e abb.
(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, nel richiamarsi a quanto rilevato nella seduta del 23 settembre 2009, sottolinea che il testo unificato in esame prevede benefici di natura previdenziale in favore di lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, il cui costo è valutato dalla norma di copertura in 712,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Ri-

corda che nella seduta del 23 settembre scorso la Commissione aveva richiesto al Governo la predisposizione di una nuova relazione tecnica e chiede pertanto chiarimenti in proposito.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI comunica che nella tarda serata di ieri il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato la nuova relazione tecnica richiesta dalla Commissione e che la stessa è in corso di valutazione. Ritene, quindi, possibile addivenire all'espressione di un orientamento per la prossima seduta della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dà atto al Governo che la relazione tecnica è stata trasmessa nella tarda serata di ieri e che non era materialmente possibile per la Ragioneria generale formulare le valutazioni del caso e propone quindi di rinviare l'espressione del parere alla prossima seduta.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, concorda con la richiesta di rinviare l'espressione del parere alla prossima se-

duta e sottolinea come sia essenziale la corretta quantificazione delle risorse necessarie all'attuazione del provvedimento, che è interesse di tutti i gruppi portare avanti.

Renato CAMBURSANO (IdV), ricorda come strutture pubbliche diverse abbiano segnalato la differente situazione tra chi nasce disabile e chi lo diventa a seguito del parto. Chiede quindi se la nuova relazione tecnica prenda in considerazione anche tali ultimi soggetti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, concorda con la necessità di approfondire tale aspetto.

La Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Nuovo testo C. 2424.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, evidenziando che la proposta di legge, che non è corredata di relazione tecnica, prevede interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

In particolare, per quanto attiene alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell'articolo 1, in materia di agevolazioni per incentivare l'attività di impresa di lavoratori che percepiscono trattamenti di ammortizzatori sociali, segnala che le stesse intervengono nella medesima materia disciplinata dal richiamato decreto-legge n. 78 del 2009 e prevedono, in via sperimentale, la possibilità per i lavoratori dipendenti che, alla data del 1° luglio

2009, percepiscono trattamenti di sostegno del reddito, anche in deroga alla normativa vigente, di avviare un'attività di impresa percependo per un periodo di diciotto mesi, in luogo delle indennità previste per i trattamenti di sostegno del reddito successivamente elencati, un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Al riguardo, osserva che le disposizioni appaiono recare maggiori oneri non quantificati a carico della finanza pubblica, sia con riferimento alla corresponsione dell'indennità sia con riferimento all'accredito figurativo. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo, con particolare riferimento agli aspetti di seguito indicati. In primo luogo, segnala che la fruizione dell'indennità appare dare luogo ad oneri che si configurano come aggiuntivi e non ricompresi negli stanziamenti attualmente previsti. Infatti, rispetto alla normativa vigente, che prevede il versamento in un'unica soluzione delle mensilità ancora non godute, la norma in esame dispone la corresponsione dell'indennità per un periodo di diciotto mesi, indipendentemente da quante mensilità siano già state percepite. Inoltre, la norma non specifica la data a decorrere dalla quale va calcolato il predetto periodo di diciotto mesi, potendosi quindi determinare un'estensione della fruizione del beneficio anche in caso di prossima scadenza delle indennità in godimento. Un ulteriore fattore di incertezza in merito alla quantificazione degli effetti finanziari è costituito dall'indeterminatezza dell'ammontare dell'indennità: non appare, infatti, chiaro a quale parametro essa debba essere commisurata, se al trattamento percepito al 1° luglio 2009 o se ad un diverso valore di riferimento, atteso che la norma riguarda il trattamento cui il lavoratore ha diritto e non quello già in godimento. Non contribuisce a chiarire tale aspetto il richiamo all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008,

che fa riferimento a trattamenti di natura ed entità differenziati, limitandosi ad appostare le risorse per il rifinanziamento degli stessi. Quanto alla contribuzione figurativa, ritiene che in relazione all'estensione di diciotto mesi del periodo di godimento dei trattamenti si determinano maggiori oneri a carico dell'INPS. Per quanto attiene, poi, alle disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 1, che recano agevolazioni per l'assunzione i lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali, reputa necessario chiarire se i lavoratori assunti continuino o meno a percepire il trattamento in godimento. In ogni caso, osserva che la norma potrebbe comportare oneri non quantificati con riferimento alla contribuzione figurativa a carico dell'INPS per le mensilità ulteriori rispetto agli ammortizzatori sociali spettanti a normativa vigente. Sul punto giudica, comunque, necessario acquisire elementi di valutazione da parte del Governo. Con riferimento al comma 9 dell'articolo 1, in materia di iscrizione alle liste di mobilità, ritiene necessario un chiarimento in merito alla possibilità che l'iscrizione alle liste di mobilità, prevista dalla norma in esame, comporti o meno il percepimento della relativa indennità. Nel caso in cui, infatti, essa fosse dovuta, la disposizione comporterebbe maggiori oneri non quantificati.

Per quanto attiene alle disposizioni dell'articolo 2, in materia di finanziamenti agevolati, in merito al comma 1, richiama le osservazioni svolte sull'articolo 1, con riferimento sia ai profili di quantificazione dell'onere, sia a quelli applicativi della norma. Con riferimento, invece, al comma 4, osserva che non appare chiaro a quale trattamento stipendiale la norma faccia riferimento. Nel caso in cui ci si riferisca al trattamento di mobilità, quest'ultimo potrebbe non risultare sufficiente a garantire il debito residuo, considerando, tra l'altro, la sua natura temporanea. Sul punto, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ritiene, altresì, necessario che il Governo confermi che il richiamo, contenuto nel comma 2 dell'articolo 2, all'utilizzo del fondo speciale antiusura gestito dai confidi debba intendersi nel

senso di prevedere anche per le imprese oggetto della disciplina in esame la possibilità di ricorrere all'utilizzo delle disponibilità dello stesso. In tal caso, sarebbe, a suo avviso, opportuno che il Governo chiarisca se tale disposizione trova attuazione nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996, dal momento che l'articolo 3-bis della proposta include anche l'articolo 2 tra quelli da applicare in coerenza, anche sotto il profilo finanziario, con quanto previsto dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter del decreto-legge n. 78 del 2009 e dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008. Tale chiarimento appare opportuno anche in considerazione del fatto che il suddetto Fondo non ha uno stanziamento iniziale di bilancio. Il relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il capitolo 1618, infatti, viene rifinanziato in corso d'anno con i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 385 e 386, della legge finanziaria per il 2006.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, rileva, in primo luogo, che le disposizioni dell'articolo in esame appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi, non quantificati, per il bilancio dello Stato. Giudica, quindi, necessario acquisire elementi informativi che consentano di valutarne l'ammontare e la relativa distribuzione temporale. Infatti, l'introduzione di un regime fiscale agevolato in materia di imposte sul reddito, IRAP ed IVA, potrebbe determinare un effetto di minore entrata con riguardo ai soggetti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della proposta in esame, pur in assenza di incentivi, avrebbero comunque intrapreso un'attività d'impresa o di lavoro autonomo. La concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di un'apparecchiatura informatica determina, inoltre, una nuova spesa per il bilancio dello Stato in riferimento a tutti i soggetti che vi accederanno. Ai fini della valutazione della sussistenza di un profilo di onerosità, dovrebbe, altresì, essere chiarita la portata innovativa della disposi-

zione che estende alle nuove imprese il credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, previsto dall'articolo 2 della legge n. 244 del 2007. L'assegnazione delle risorse stanziare per la concessione di tale credito per gli anni 2008, 2009 e 2010 si è già conclusa ed, attualmente, in base al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2008, possono rinnovare l'istanza i soggetti precedentemente non ammessi al finanziamento per esaurimento dei fondi, le cui domande saranno ammesse al beneficio nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito di rinunce ovvero di decadenza per il venir meno di taluni requisiti. L'estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 ai soggetti che si avvalgono del regime agevolato sembra, quindi, doversi intendere come una nuova agevolazione, suscettibile, pertanto, di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non quantificati dalla proposta di legge. Inoltre, andrebbero normativamente indicati sia i termini, iniziale e finale, del periodo di riferimento nel quale devono essere effettuate le assunzioni incrementali, sia i periodi d'imposta di fruizione del credito d'imposta. Rileva, altresì, che l'articolo 3-bis della proposta di legge include anche l'articolo 3 in esame fra le norme la cui applicazione dovrebbe avvenire, per il profilo finanziario, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 7 ad 8-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, nonché dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008. Non è chiaro, tuttavia, se tale rinvio debba intendersi nel senso che gli effetti onerosi recati dall'articolo in esame trovino copertura negli stanziamenti disposti dalle norme richiamate, peraltro già preordinati a definite finalizzazioni. Ove la norma dell'articolo 3-bis debba intendersi in tal senso, osserva che gli oneri connessi ad agevolazioni fiscali, in considerazione dei meccanismi automatici di fruizione, appaiono in genere difficilmente riconducibili, in assenza di meccanismi che ne regolino l'accesso, a limiti preordinati di spesa, quali si configurano gli stanziamenti previsti dalle norme dei

decreti legge richiamati. Segnala, infine, che l'efficacia delle disposizioni in materia di IVA e di obblighi contabili è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. Dovrebbe, in proposito, chiarito se, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, tale clausola debba essere estesa alle altre agevolazioni fiscali previste.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, osserva che la natura degli interventi fiscali, di cui agli articoli 2 e 3, che presuppone generalmente una fruizione in maniera automatica dei benefici previsti, non sembrerebbe coerente con la copertura recata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, qualificata come limite di spesa. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo su taluni profili problematici. In primo luogo, segnala che il coordinamento normativo tra le disposizioni contenute nel presente provvedimento e quanto disposto dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 sembra doversi riferire solo alle disposizioni di cui all'articolo 1 e non anche a quelle relative agli articoli 2 e 3 come previsto dal testo della disposizione, in quanto solo le disposizioni di cui all'articolo 1 sembrano sovrapporsi a quelle di cui al suddetto decreto-legge. Osserva, peraltro, che la disposizione in esame sembra costituire la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, dei quali non è, tuttavia, fornita, alcuna quantificazione. Rileva, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 2, pur recando una autonoma copertura, sono anche indicate tra quelle da attuare, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 3-bis. Con riferimento alla particolare natura delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, ricorda che, in forza delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8-bis e 8-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono state iscritte in bilancio risorse solo per l'anno 2009 e con effetti limitati ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Ritiene, quindi, che le predette risorse, rin-

venute comunque a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, possano essere utilizzate solo per interventi di natura analoga a quelli di cui all'articolo 1. Con riferimento, invece, alle risorse di cui all'articolo 19 del suddetto decreto-legge n. 185, ricorda che le stesse sono iscritte nel Fondo per l'occupazione ed hanno natura permanente e potrebbero, quindi, essere utilizzate per le disposizioni di cui all'articolo 3, che presentano effetti finanziari per esercizi successivi all'anno 2010. A tale riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle suddette risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e se le risorse che costituivano limiti di spesa possano essere utilizzate per interventi quali quelli, in particolare, di cui all'articolo 3, che sembrano determinare l'insorgere di diritti soggettivi.

Per quanto attiene alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro contenute nell'articolo 4, giudica necessario un chiarimento sui motivi posti alla base della limitazione al 31 dicembre 2010 dell'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori autonomi. Ciò al fine di escludere effetti finanziari dovuti alla disapplicazione delle relative sanzioni per violazioni di tali obblighi accertate dopo la predetta data. Con riferimento all'articolo 5, che prevede, in via transitoria, l'esonero dal rispetto dagli obblighi previsti dal codice ambientale in materia di comunicazione e catasto dei rifiuti, di registro di carico e scarico dei rifiuti e di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Al riguardo, osserva che l'esonero dall'iscrizione all'Albo potrebbe comportare il venire meno per l'Albo stesso delle entrate derivanti dai diritti di iscrizione, finalizzate al finanziamento dell'attività della struttura in materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti; tale attività potrebbe interessare anche i rifiuti prodotti dalle imprese costituite ai sensi del provvedimento in esame. Con riferimento agli altri esonerati disposti dalla norma in esame,

giudica necessario un chiarimento in merito agli eventuali profili finanziari. Infine, in relazione al complesso delle disposizioni, andrebbero a suo avviso chiariti i profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario, al fine di escludere l'eventuale applicazione di sanzioni. Segnala, poi, i commi 3 e 4-*bis* dell'articolo 6, che recano disposizioni in materia contributiva. Al riguardo, osserva che le disposizioni sembrano comportare oneri non quantificati di natura previdenziale e contributiva. Rileva, inoltre, che le disposizioni recate dal comma 3 non trovano copertura nelle risorse previste dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, in quanto il precedente articolo 3-*bis* ne limita l'efficacia agli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame. L'abrogazione disposta dal comma 4-*bis* comporta l'applicazione ai soci lavoratori del regime contributivo dei lavoratori autonomi, anziché di quello attualmente applicato dei lavoratori dipendenti, con la conseguente riduzione delle aliquote contributive. La corrispondente riduzione delle entrate contributive a carico dell'INPS sembra determinare, quindi, effetti finanziari che andrebbero quantificati e coperti.

Richiama, infine, le disposizioni dell'articolo 6-*bis*, che prevedono, al comma 1, l'iscrizione dei soci lavoratori delle cooperative artigiane nella gestione previdenziale degli artigiani presso l'INPS e, conseguentemente, l'adozione del trattamento economico complessivo quale parametro per la definizione della base imponibile per la contribuzione previdenziale, e, al comma 2, l'estinzione d'ufficio degli eventuali procedimenti amministrativi e dei giudizi di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con compensazione delle spese tra le parti, nonché la mancanza di efficacia dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato. Al riguardo si osserva che le disposizioni sembrano determinare oneri non quantificati e non coperti. In particolare, con riferimento al comma 1, che determina sostanzialmente effetti analoghi al precedente articolo 6, comma 4-*bis*, richiama

quanto già osservato con riferimento a tale disposizione. Per quanto concerne il successivo comma 2, osserva che l'estinzione del contenzioso comporta la soccombenza, di fatto, dell'INPS soprattutto con riferimento ai provvedimenti già definiti e in relazione ai quali l'Istituto avrebbe introitato sia i contributi previdenziali dovuti sia le sanzioni e gli interessi, che potrebbero essere già scontati nelle relative previsioni di bilancio. In proposito, giudica necessario acquisire elementi da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, fa presente che, in base alle prime valutazioni, le disposizioni del provvedimento in esame sembrano determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In particolare, sottolinea che la durata del trattamento previsto, fissata in diciotto mesi, appare superiore alle durate legali degli ammortizzatori sociali in erogazione e la disposizione potrebbe indurre i lavoratori a comportamenti intesi a permanere nel trattamento in godimento per ammortizzatori sociali fino all'intera durata legale dello stesso, nel mentre in assenza della disposizione la durata effettiva del trattamento potrebbe risultare inferiore a quella massima legale. Con riferimento all'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, segnala che tali disposizioni sarebbero idonee a determinare minori entrate per gli istituti previdenziali. Per quanto riguarda invece l'ampliamento della platea dei beneficiari di cui all'articolo 1, comma 9, sottolinea come tale previsione comporterebbe anche l'ampliamento dei soggetti per i quali, in caso di assunzione, sarebbero previsti benefici contributivi. Fa presente quindi che suscettibile di effetti di onerosità potrebbe anche essere la previsione dell'inquadramento come artigiani, ai fini previdenziali, dei soci lavoratori delle cooperative artigiane, ora inquadrati come lavoratori dipendenti, nonché l'estinzione del contenzioso attualmente pendente in materia, ai sensi dell'articolo 6-bis, e l'abrogazione dell'articolo 2, comma 3, del regio decreto n. 1422 del

1924, che stabilisce che le società cooperative sono datori di lavoro nei riguardi dei soci, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, in quanto l'iscrizione dei soci delle cooperative alla gestione artigiani, con aliquote contributive inferiori a quelle dei lavoratori dipendenti, potrebbe comportare minori entrate contributive per l'INPS. In ordine, poi, ai profili fiscali rileva che l'assistenza fiscale di cui all'articolo 3, comma 8, per i soggetti ricompresi nel regime fiscale sostitutivo introdotto potrebbe recare oneri di natura amministrativa a carico dell'Agenzia delle entrate e che l'introduzione di un credito di imposta di cui all'articolo 3, comma 9, pari al quaranta per cento del prezzo di acquisto di apparecchi siano da utilizzare per la connessione con il sistema informatico del Dipartimento delle finanze, la versatilità dei medesimi non esclude l'utilizzo ad altri scopi. Sottolinea pertanto che per entrambe le richiamate disposizioni andrebbe acquisito il parere del Dipartimento delle finanze. Alla luce delle considerazioni svolte e considerato che la proposta di legge non quantifica i richiamati oneri, né indica i mezzi di copertura finanziaria, segnala la necessità che sia predisposta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Dipartimento delle finanze, per i profili di rispettiva competenza, la prescritta relazione tecnica, anche al fine dell'individuazione di un'idonea clausola di copertura finanziaria. Con riferimento poi, ai fini della copertura finanziaria, agli avanzi della gestione prestazioni temporanee dell'INPS, fa presente che tale modalità di copertura appare inidonea, in considerazione del fatto che gli avanzi sono già contabilizzati nei tendenziali a normativa vigente dell'INPS. In ordine infine al regime di accesso ai finanziamenti bancari con garanzia dei Fondi speciali antiusura gestiti da Confidi, ritiene necessario acquisire il parere del competente Dipartimento del tesoro.

Gabriele TOCCAFONDI, *relatore*, condividendo le argomentazioni illustrate dal sottosegretario, sottolinea la necessità di

trovare una soluzione in riferimento ai problemi di copertura al fine di non perdere l'opportunità di adottare norme comunque apprezzabili. Concorda quindi sulla necessità prospettata dal rappresentante del Governo di chiedere una relazione tecnica da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento delle finanze.

Antonio BORGHESI (IdV), condividendo la richiesta di relazione tecnica, chiede tuttavia se non sia più semplice estendere l'ambito di applicazione della legge sui benefici previsti dal decreto legislativo n. 185 del 2000 per l'imprenditoria giovanile.

Renato CAMBURSANO (IdV), ribadendo la richiesta di relazione tecnica segnala, pur consapevole che la loro formulazione esule dalla competenza diretta della Commissione, gli effetti dirompenti dell'articolo 5 relativo all'esonero dal rispetto delle disposizioni del codice ambientale per le imprese costituite ai sensi del provvedimento in esame e dell'articolo 6-bis contenente disposizioni in materia di

inquadramento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane e la cessazione del contenzioso in materia, che favorirebbero la costituzione di aziende fuori legge.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone quindi di richiedere al Governo la predisposizione di una nuova relazione tecnica sul testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito.

La Commissione delibera, all'unanimità, di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione di esperti (*Svolgimento e conclusione*) 19

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione di esperti.

(Svolgimento e conclusione).

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giacomo VACIAGO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Cosimo VENTUCCI, *presidente*, Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), Franco CECCUZZI (PD), e Gianfranco CONTE (PdL), ai quali replica Giacomo VACIAGO.

Dopo ulteriori considerazioni del deputato Gianfranco CONTE (PdL), riprende la sua replica Giacomo VACIAGO.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, svolge ulteriori considerazioni, ringrazia il professor Vaciago e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	21
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. C. 2165 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	21
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	27
Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 Goisis (<i>Esame e rinvio</i>)	21

INTERROGAZIONI:

5-01623 Ghizzoni: Ripristino della figura del lettore di scambio culturale presso gli Atenei italiani	24
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	28
5-01630 Siragusa: Sul mantenimento del gruppo specializzato di docenti impiegato dalla Direzione scolastica regionale siciliana nell'anno 2008-2009	24
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	29
5-01897 Ceccuzzi: Sulla situazione finanziaria dell'Università di Siena e sul piano di risanamento adottato	24
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	30
5-01698 Vannucci: Sul ritorno della collezione di armi della Rocca di Gradara nelle sede originaria	25
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	31
5-01814 Trappolino: Sulla chiusura degli uffici distaccati del MiBac a Orvieto	25
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	33
5-01737 De Micheli: Tagli di risorse al sistema scolastico della provincia di Piacenza	25
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	35
5-01712 Cazzola: Sul pensionamento di circa 6000 docenti universitari nel triennio 2008-2010 .	26
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	38
5-01758 Zampa: Sul caso della dottoressa Daniela Turci, dirigente scolastico dell'ottavo circolo didattico della provincia di Bologna	26
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	39
5-01763 Grimoldi: Sull'insegnamento della matematica nei licei	26
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	40

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 29 ottobre 2009.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.15 alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro e il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 11.15.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.

C. 2165 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2009.

Luciano CIOCCHETTI (UdC), *relatore*, illustra il proprio emendamento 1.1 (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione, che mira a risolvere i problemi relativi alla copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento; il contributo previsto è inoltre suddiviso in pari misura tra i due interventi oggetto della proposta di legge.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.1, che provvede ad individuare un'idonea copertura per gli oneri finanziari recati dal provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 1.1. Ritiene inoltre che vi siano tutte le condizioni per poter procedere al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore 1.1.

Paola GOISIS (LNP) concorda con la proposta di procedere al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame, rilevando che è fondamentale che lo Stato tuteli i beni che rappresentano la cattolicità del Paese e testimoniano le tradizioni più importanti del Paese.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il testo del provvedimento così come modificato dall'approvazione dell'emendamento 1.1 del relatore, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.

C. 2298 Goisis.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame concerne la predisposizione e il finanziamento di un progetto per la realizzazione di interventi

di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e religioso del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. Ai sensi dell'articolo 1, il progetto, da attuarsi entro il 2014, è volto al conseguimento dei seguenti obiettivi: recupero architettonico del complesso monastico; recupero di tratti dell'antico tracciato indicante gli insediamenti pre-romani; restauro dei manufatti d'interesse storico-culturale esistenti nella zona (c. 1, lett. a), b) e g)); inventario del materiale documentario e librario già appartenente all'antica biblioteca del monastero, attualmente custodito negli archivi di Stato di Padova e di Venezia; costituzione di un museo e di una biblioteca storica aperta al pubblico, con una sezione specializzata per i libri in forma digitale destinati ai portatori di handicap visivo (c. 1, lett. c), d) ed e)); costituzione di laboratori dedicati: alla formazione nel campo del restauro di mobili, oggetti e arredi sacri e dell'arte del ricamo dei tessuti (c. 1, lett. f)); allo studio delle tradizioni monastiche per la preparazione di medicamenti erboristici e alla coltivazione del vitigno dell'«uva schiava» (c. 1, lett. h)); alla preparazione di prodotti dell'apicoltura, con connessa costituzione di un alveare (c. 1, lett. i)); allestimento di spazi interattivi mirati a progetti scolastici didattico-formativi (c. 1, lett. l)).

Sottolinea quindi che ai sensi dell'articolo 2, per la realizzazione del progetto, si prevede la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione complessiva di 24 milioni di euro per il quinquennio 2009-2013, da trasferire direttamente alla Fondazione Monte Venda ONLUS, in cinque annualità. Aggiunge che l'articolo 3 stabilisce che la Fondazione, entro il 31 marzo di ogni anno e fino al termine della realizzazione del progetto, presenta alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici una relazione giurata sui lavori svolti nell'anno precedente, sullo stato di avanzamento della realizzazione del progetto e sull'impiego del finanziamento

ottenuto. La relazione illustrativa della proposta di legge ripercorre la storia del Monte Venda, da antica meta di eremiti a luogo di culto. In particolare, ricorda l'edificazione della chiesa nel 1209 e le successive vicende del monastero, abbandonato dai monaci nel 1916 a causa delle condizioni critiche in cui versava. Evidenzia, inoltre, che il complesso si presenta oggi in stato di degrado: sussistono i muri perimetrali della chiesa, la torre campanaria e, parzialmente, i tracciati dei chiostri. L'area – ubicata in un ambito boschivo non particolarmente curato, attigua ad un comprensorio dismesso dell'Aeronautica militare – è di proprietà della Fondazione Monte Venda ONLUS. La stessa relazione evidenzia che la Fondazione ha già predisposto il progetto di recupero, approvato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto Orientale. Il progetto è dettagliatamente descritto e si dà, inoltre, conto del piano crono-finanziario, per un importo totale stimato di 23.111.000 euro. In particolare, si evidenzia che il progetto prevede il restauro e il risanamento conservativo del complesso monastico attraverso un intervento articolato in tre fasi successive, per un tempo totale di realizzazione di trentasei mesi. Precisa che tra gli obiettivi non richiamati dall'articolato della proposta di legge, ma illustrati nella relazione, si evidenziano, in particolare: la ripresa della vita monastica di una comunità benedettina olivetana; la costruzione di una foresteria per l'accoglienza di pellegrini e visitatori. Sulla formulazione del testo, considerato che la relazione introduttiva alla proposta di legge dà conto dell'approvazione, da parte della competente Soprintendenza, del progetto redatto dalla Fondazione Monte Venda ONLUS, ricorda che all'articolo 1 sembrerebbe opportuno individuare come oggetto della medesima proposta di legge non tanto la predisposizione del progetto – di fatto già ultimata – quanto, direttamente, gli obiettivi del progetto medesimo.

Con riferimento all'articolo 3, ricorda quindi che con l'espressione «relazione giurata» l'ordinamento intende un atto

redatto da un esperto nominato dal Tribunale, ovvero iscritto in albi speciali. In particolare, il codice civile, ad esempio, l'articolo 2343 c.c.; richiama di conseguenza la relazione giurata nell'ambito della disciplina delle società per utilizzare lo strumento indicato ogni qual volta sia necessario procedere alla stima di beni o di crediti. Più in generale, l'ordinamento usa l'espressione « perizia giurata » per designare un atto redatto da un professionista abilitato e regolarmente iscritto all'albo che certifica uno stato di fatto. La perizia è giurata in quanto sottoscritta dinanzi ad un cancelliere ed accompagnata da un « verbale di giuramento della perizia ». Ritiene quindi che alla luce di quanto ricostruito, si dovrebbe valutare se si intende effettivamente prevedere una relazione, ovvero una perizia giurata. Inoltre, nel caso si opti per la perizia giurata, occorrerebbe valutare l'opportunità di specificare i requisiti che deve possedere il professionista chiamato a predisporla. Nel caso di specie, essa potrebbe essere redatta dal direttore dei lavori, il quale, ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, testi unico dell'edilizia, ha la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. Segnala, inoltre, che la proposta di legge non definisce le modalità di copertura dell'onere finanziario recato. Sottolinea, infine, che le comunità del luogo hanno un legame molto profondo con il complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda e che, inoltre, gli interventi previsti dal provvedimento potrebbero essere molto utili al fine di interrompere lo « spopolamento » delle zone attigue al complesso monastico in questione, per dare concrete prospettive di lavoro ai giovani che risiedono in quelle zone.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO, intervenendo in sede di replica, esprime parere favorevole sul provvedi-

mento in esame, che si inserisce nell'ambito di una serie di provvedimenti volti a tutelare e valorizzare beni che rappresentano la tradizione e il patrimonio culturale italiano. Sottolinea, in particolare, l'importanza del complesso monastico in questione, del quale personalmente conosce le tradizioni e il forte legame che con esso hanno le comunità locali e la popolazione della città di Padova, in particolare. Dovrà peraltro essere prevista una copertura finanziaria idonea a soddisfare i costi previsti dal provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene che si possa procedere rapidamente al trasferimento in sede legislativa anche del provvedimento in esame, auspicando che le problematiche evidenziate nella relazione dalla collega Goisis siano oggetto di appositi emendamenti.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 5 novembre alle ore 13.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza, ed il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 11.30.

5-01623 Ghizzoni: Ripristino della figura del lettore di scambio culturale presso gli Atenei italiani.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara moderatamente soddisfatta. Sottolinea che il testo della sua interrogazione faceva riferimento alla figura del lettore di scambio, professione fondamentale per la diffusione delle lingue e delle culture straniere. Prende atto con soddisfazione che il sottosegretario PIZZA nella risposta fa riferimento alla nuova norma, che reintroduce l'indicata figura professionale. Ricorda che nella legge n. 62 del 1967, che introduceva il lettore di scambio, era previsto un finanziamento ad *hoc* annuale, per un triennio, di 100 milioni di lire, per favorire l'internazionalizzazione e gli scambi linguistici e culturali. Precisa che è consapevole che le nuove norme non prevedono finanziamenti per il lettore di scambio culturale, come peraltro per tutti gli altri provvedimenti concernenti l'Università. Riterrebbe quindi opportuno che la figura professionale del lettore di scambio godesse di risorse proprie, come già previsto dalla precedente normativa.

5-01630 Siragusa: Sul mantenimento del gruppo specializzato di docenti impiegato dalla Direzione scolastica regionale siciliana nell'anno 2008-2009.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, che lascia perplessi. Se da un lato, soprattutto nella parte finale della risposta, si parla, infatti, di incremento dell'attività lavorativa – e per questo aspetto è positiva –, di fatto poi si demanda ad un « accordo di intesa », che risulta assolutamente generico. Aggiunge che si tratta, nel

merito, di profili professionali molto specifici che possono aiutare a ridurre la dispersione scolastica che crea un grave disagio sociale, con i noti fenomeni di bullismo, abusi, maltrattamenti e così via.

Ribadisce quindi che per i docenti specializzati indicati occorrerebbe definire un nuovo piano ne valorizzi l'attività, svolta in situazioni di grande delicatezza e di rilievo per il recupero dei giovani con disagi sociali. Stigmatizza inoltre il fatto che le risposte fornite dal Governo continuano ad essere meramente amministrative, mentre occorrerebbe una scelta precisa di orientamento culturale e politico che continua a mancare. In questo, vede una contraddizione con recenti leggi approvate nella legislatura in corso, come per esempio quella contro la violenza sessuale o lo *stalking*, che portano in una direzione di attenzione a determinati fenomeni per i quali occorrerebbero figure professionali specifiche e altamente qualificate.

5-01897 Ceccuzzi: Sulla situazione finanziaria dell'Università di Siena e sul piano di risanamento adottato.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Franco CECCUZZI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto, pur comprendendo le ragioni del Governo. Sottolinea che la situazione finanziaria dell'Università di Siena si sta facendo sempre più grave. Avrebbe ritenuto opportuno avere un orientamento da parte del Governo circa la stipula di un finanziamento « ponte » per consentire all'Università di Siena di attuare un piano di risanamento. Sarebbe stato inoltre opportuno avere notizie in merito al gruppo di lavoro costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che sta lavorando al problema. Ribadisce quindi che ci si trova di fronte ad un'istituzione importante, come l'Università di Siena, che versa oramai in uno

stato di dissesto e non più in grado di affrontare le normali spese correnti.

5-01698 Vannucci: Sul ritorno della collezione di armi della Rocca di Gradara nelle sede originaria.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto e si compiace con il Governo per l'approfondita istruttoria che ha operato in merito alla questione, per la quale è stato anche coinvolto dagli uffici preposti dal Ministero, con un metodo che condivide e che auspica si possa ripetere per il futuro. Ricorda che la vicenda della collezione di armi custodite nella Rocca di Gradara risale al 1927, quando la Rocca fu venduta allo Stato e la collezione di armi in essa custodite, furono trasferite a Castel Sant'Angelo. Nella risposta si fa sapere che la Sovrintendenza Speciale per il patrimonio artistico, storico, etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma ha espresso parere favorevole alla Collezione di armi in argomento per un'esposizione temporanea nella Rocca di Gradara, che ricorda essere la Rocca di Paolo e Francesca, quindi avente una valenza notevole per quello che riguarda il patrimonio culturale nazionale.

5-01814 Trappolino: Sulla chiusura degli uffici distaccati del MiBac a Orvieto.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, soprattutto in relazione al punto in cui si forniscono rassicurazioni rispetto alla paventata chiusura degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali presenti ad Orvieto. Ricorda che lo stesso

direttore generale, subito dopo la presentazione dell'atto ispettivo, ha fugato ogni dubbio in merito al rischio di chiusura degli uffici, esprimendo altresì una volontà di potenziamento. Rammenta che gli uffici di quel dicastero hanno sempre lavorato nella città di Orvieto in maniera molto puntuale sul patrimonio artistico della città. Rileva peraltro che nella risposta non si fa cenno all'iter procedurale relativo all'inserimento della città di Orvieto nel patrimonio dell'UNESCO. Si riserva quindi di presentare un altro atto ispettivo, sulla questione indicata di grande rilievo.

5-01737 De Micheli: Tagli di risorse al sistema scolastico della provincia di Piacenza.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta, poiché di fronte all'articolata richiesta di chiarimenti, da essa emerge che solo in merito alle cinque classi di scuola secondaria di primo grado si sia ottemperato alle esigenze del territorio; negli altri casi, invece, si sono operati tagli e contrazioni. Nello specifico, l'articolazione del tempo scuola di 40 ore lavorate, facendo leva sulla flessibilità e sull'organizzazione interna, con l'eliminazione delle compresenze, determina un forte detrimento della normale attività didattica. Rileva, inoltre, che le riduzioni riguardano anche il personale ATA, con 37 posti in meno. Precisa d'altra parte che il territorio piacentino, per la sua specificità, aggrava la difficoltà di raggiungimento del luogo di lavoro da parte del personale, al fine di garantire i servizi essenziali di apertura e chiusura degli istituti scolastici. Ribadisce, quindi, che anche il Centro territoriale per gli adulti subisce un depotenziamento, senza che sia evidenziata nella risposta del Governo alcuna soluzione al riguardo.

5-01712 Cazzola: Sul pensionamento di circa 6000 docenti universitari nel triennio 2008-2010.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Giuliano CAZZOLA (PdL), replicando, si dichiara «tecnicamente» insoddisfatto della risposta del Governo, che peraltro si aspettava, visto che conferma decisamente la linea adottata finora in materia. Precisa quindi che la norma che ha disciplinato il «fuori ruolo» introduce delle differenze tra gli interessati. Ricorda, in merito, la recente sentenza n. 236 della Corte costituzionale, che invece tendeva a superare tale situazione. Ribadisce quindi che sarebbe stato opportuno uniformare le posizioni interessate.

5-01758 Zampa: Sul caso della dottoressa Daniela Turci, dirigente scolastico dell'ottavo circolo didattico della provincia di Bologna.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Sandra ZAMPA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta. Ricorda che nei confronti della dottoressa Turci da parte dello stesso direttore dell'ufficio scolastico regionale non sono stati fatti appunti, anzi la dirigente scolastica ha potuto ricevere una lettera in cui si esprimeva soddisfazione nei confronti del suo operato. Evidenzia quindi la delicatezza che occorre avere ogni volta che ci si trova a parlare di questioni in cui la politica entra in ambiti in cui non dovrebbe. Rammenta quindi che, in qualità di consigliere comunale, la dottoressa Turci ha pieno diritto ad esprimersi sulle politiche scolastiche e quindi non è ammissibile che parlamentari di parte opposta usino sue dichiarazioni, espresse nell'ambito degli incarichi che ricopre, per intimidire, o, ancora più grave, per addi-

tare la persona alle reazioni dell'opinione pubblica. A causa di questa insensata campagna che ha invaso Bologna e tutta la provincia operata da parlamentari, come l'onorevole Garagnani, la dottoressa Turci ha ricevuto infatti diverse minacce. Ricorda, infine, che il comportamento della dottoressa Turci è stato riconosciuto professionalmente sempre corretto; va quindi ammirata la passione con cui lavora in maniera zelante per i propri studenti e per le giovani generazioni.

5-01763 Grimoldi: Sull'insegnamento della matematica nei licei.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Paola GOISIS (LNP), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Sottolinea che lo schema di regolamento sulla definizione di nuove classi di concorso è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri; la Commissione istituita al fine di valutare l'accorpamento delle classi di concorso è impegnata ad esaminare le proposte avanzate dalle associazioni disciplinari. Ritene che si tratti di un profilo importante per dare risposte agli insegnanti, non solo a quelli di matematica. Nello specifico, ritiene insensato che l'insegnamento della matematica sia preclusa proprio ai laureati in matematica e magari consentita ai laureati in fisica; si tratta di un paradosso sul quale non può che esserci una diversa valutazione e una rimediazione. Prende atto con soddisfazione, infine, della volontà del Governo di intervenire a risolvere la questione oggetto dell'interrogazione.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. (C. 2165 Anna Teresa Formisano).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 2009, 2010 e 2011 ai fini dell'assegnazione di un contributo da destinare, con le seguenti: 2010, 2011, e 2012 ai fini dell'assegnazione di un contributo da destinare in pari misura.

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 9-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166.

1. 1. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

5-01623 Ghizzoni: Ripristino della figura del lettore di scambio culturale presso gli Atenei italiani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, disposta nell'ambito del « tagliare » di cui all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è determinata una situazione di criticità negli atenei in relazione alla possibilità di continuare ad avvalersi della figura del lettore cosiddetto di scambio.

In effetti la norma abrogata, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, risultava superata sotto diversi profili.

In primo luogo, la figura dell'assistente universitario, cui veniva assimilata quella del lettore di scambio, è oggi una figura professionale ad esaurimento.

Per quanto concerne il profilo finanziario, a seguito dell'attuazione dell'autonomia finanziaria degli atenei, disposta dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, e dell'istituzione di un fondo unico per il finanziamento ordinario delle università, ivi comprese le spese del personale, è venuta meno la possibilità di finanziamenti *ad hoc* per posti di dottorato pertanto, come formalmente comunicato a suo tempo dal competente Ministero dell'università e della ricerca, i relativi oneri rimanevano a carico dei bilanci dei singoli atenei.

Permaneva tuttavia l'esigenza, rappresentata con forza dagli atenei e da vari Paesi stranieri, di procedere alla nomina dei lettori di scambio nelle università italiane, figure importanti per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale in lingue e letterature straniere, al fine di mantenere gli impegni assunti con gli accordi bilaterali che il nostro Paese ha stipulato con numerosi Paesi europei ed extraeuropei nell'arco di diversi anni.

Nelle more della definizione di una nuova disciplina, il MIUR ha emanato nel giugno scorso una nota di indirizzo con la quale si chiariva che le funzioni proprie della categoria si collocano nell'ambito della diffusione della lingua e della cultura dei Paesi di origine e della cooperazione internazionale e si proponeva alle università di provvedere all'utilizzo dei lettori ricorrendo alle tipologie di lavoro flessibile già previste dalla normativa vigente.

Il Governo ha quindi provveduto a ridisciplinare in maniera sistematica la materia, tenendo conto del mutato quadro normativo di riferimento, attraverso uno specifico intervento legislativo nell'ambito del più ampio progetto di riforma dell'università, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre.

ALLEGATO 3

5-01630 Siragusa: Sul mantenimento del gruppo specializzato di docenti impiegato dalla Direzione scolastica regionale siciliana nell'anno 2008-2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come già evidenziato dall'Onorevole interrogante, attesa la necessità di mettere in campo ogni possibile risorsa per contrastare la dispersione scolastica, fenomeno molto diffuso nella regione Sicilia, da anni è attivo in Sicilia un « Servizio di intervento » al quale vengono assegnate risorse per la realizzazione nella regione di progetti atti a contrastare il fenomeno.

Distribuiti nelle diverse province, i docenti interessati fanno parte di tutti gli ordini scolastici e sono in possesso di titoli specifici per essere utilizzati in qualità di operatori psicopedagogici (O.M. 282/89).

Tale personale, utilizzato per 36 ore settimanali, in particolar modo in città come Palermo, ha contribuito a sostenere, per conto della nostra Amministrazione, il lavoro interistituzionale volto alla tutela dei diritti dei minori e alla promozione del successo formativo di tutti gli alunni « deboli » (svantaggio socio-culturale, difficoltà di apprendimento, Rom, eccetera). Per esempio, la nascita dei Gruppi Operativi contro l'Abuso e il Maltrattamento nel 2000, dopo i gravi fatti dell'Albergheria, ha visto – sin da allora – impegnati i docenti utilizzati su progetto nella città di Palermo, nel lavoro di tutela, segnalazione e presa in carico delle situazioni di maggiore difficoltà; ad oggi essi seguono più di 500

minori in stretto raccordo con gli operatori della ASL 6, del Servizio Sociale Comunale e con il Tribunale per i Minorenni. Gli interventi sono rivolti alle famiglie, agli allievi e ai docenti per la sensibilizzazione e la difesa dei diritti dei minori.

Inoltre, nei diversi territori « a rischio » sono in atto progetti per contrastare ogni forma di violenza e marginalizzazione dei minori.

Tenuto conto dell'importanza che riveste tale servizio, il responsabile dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, che nel luglio 2009 aveva potuto attribuire 38 posti per il contrasto della dispersione scolastica in Sicilia, nel mese di settembre utilizzando le sopravvenienze intervenute in organico di adeguamento ha incrementato detto contingente di ulteriori 24 posti.

Occorre far presente anche che è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero e la Regione Sicilia « per la realizzazione di interventi integrati per garantire il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di marginalità sociale ».

L'attivazione di tale intesa può produrre nuove occasioni di lavoro per gli operatori scolastici.

ALLEGATO 4

5-01897 Ceccuzzi: Sulla situazione finanziaria dell'Università di Siena e sul piano di risanamento adottato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come riferito dall'onorevole interrogante, sulla situazione finanziaria dell'Università di Siena, è già stata data risposta nel mese di febbraio; allo stato attuale è possibile fornire soltanto un aggiornamento sullo stato delle cose; si riferisce quanto segue:

il Ministero, in merito all'erogazione dei finanziamenti per l'anno 2009, ivi compresi quelli relativi al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario (FFO), ha provveduto a trasferire all'Università degli Studi di Siena circa il 100 per cento delle risorse, come da richieste di anticipazioni di cassa da parte dell'Ateneo;

la richiesta di autorizzazione per la stipula del contratto di finanziamento con l'istituto di credito è stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze in data 18 settembre 2009, al fine di verificare la fattibilità e la coerenza con la normativa vigente;

il Gruppo di lavoro, riunitosi nel mese di settembre, tenendo conto delle

ulteriori esigenze informative necessarie al fine di avere un quadro completo ed aggiornato della situazione dell'Ateneo, ha provveduto a richiedere ulteriori informazioni, in particolare:

bilancio di previsione 2009, assestato al 15 settembre 2009;

specificazione dei debiti al 15 settembre 2009;

mutui in essere ed eventuali contributi esterni a copertura dei relativi oneri;

situazione dei versamenti INPDAP e IRAP, nonché relativa documentazione;

aggiornamento sulla vendita degli immobili e sul piano di rientro.

La documentazione trasmessa è tuttora in corso d'esame.

Si fa riserva di far conoscere gli ulteriori sviluppi della vicenda.

ALLEGATO 5

5-01698 Vannucci: Sul ritorno della collezione di armi della Rocca di Gradara nelle sede originaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'onorevole Vannucci con la quale chiede informazioni circa il ritorno presso la Rocca di Gradara, anche in forma di prestito, delle collezioni di armi antiche dell'ex collezione Zanvettori di proprietà del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo.

A tal proposito premetto che la collezione proveniente da Gradara è stata acquistata dal Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo dall'ingegner Zanvettori per la somma di Lire 150.000 stanziati dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1927. Dai tempi del suo acquisto è pertanto entrata nel circuito espositivo del Museo ed è stata il nucleo fondante dell'Armeria del Castello fungendo peraltro da catalizzatore per altre importanti acquisizioni.

Originariamente gli oggetti vennero esposti nelle Sale monumentali del Castello quali complementi d'arredo delle stesse, secondo il gusto e la concezione degli anni in cui nasceva il Museo, così come è testimoniato da varie foto d'epoca delle Sale. Le armi pesanti, quali vari tipi di cannoni, erano invece posizionate negli spazi aperti.

In seguito l'Armeria venne riallestita secondo criteri diversi e altri oggetti vennero rimossi e chiusi in casse poste nei magazzini. Tale scelta effettuata circa 15 anni fa, determinò l'esposizione al pubblico di un ridotto numero di reperti, tuttora visibile nell'Armeria Superiore solo in parte rappresentata da oggetti provenienti da Gradara (Sala della Giustizia e Corpo di Guardia): a fronte di 138 oggetti,

21 risultano provenire da Gradara. Molti oggetti, tra i quali si presume anche quelli di Gradara, sono conservati nei depositi e in parte necessitano di operazioni conservative e di restauro.

Specifico, inoltre, che già a partire dal maggio dell'anno 2000 la Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici delle Marche ha iniziato a richiedere al museo di Castel Sant'Angelo il prestito di una parte della collezione in argomento per una eventuale mostra temporanea. A tal fine, nel mese di novembre 2005, si è svolto un incontro tra i vari Uffici del Ministero coinvolti nella vicenda e l'allora sindaco di Gradara nel corso del quale è stata ribadita la volontà concorde di verificare il materiale giacente presso il Museo di Castel Sant'Angelo, procedere al restauro di quanto necessario con sponsorizzazioni del Comune di Gradara e finanziamenti privati nonché predisporre un deposito parziale temporaneo delle armi presso la Rocca, a rotazione. Tale progetto, peraltro, prevedeva finanziamenti pubblici e privati anche per coinvolgere restauratori nelle Marche.

Successivamente, nel mese di novembre 2008, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche ha riproposto un progetto congiunto di studi e di scambi tra le due Soprintendenze di Roma e Urbino per la schedatura e ricognizione delle armi della collezione Zanvettori, nell'ambito del quale l'Ammini-

strazione Comunale ha confermato la volontà di assumersi l'onere della movimentazione e restauro a fini espositivi.

Sulla base di quanto esposto, rappresento all'onorevole interrogante che la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma ha

espresso il parere favorevole al prestito della Collezione d'armi in argomento per una sua esposizione temporanea presso la Rocca di Gradara, secondo quanto già ipotizzato nella pregressa corrispondenza e nei passati incontri che si sono svolti fra gli Uffici competenti ed interessati alla vicenda.

ALLEGATO 6

5-01814 Trappolino: Sulla chiusura degli uffici distaccati del MiBac a Orvieto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Trappolino con la quale chiede informazioni sulla chiusura degli Uffici del Ministero presenti ad Orvieto, voglio anzitutto precisare che la qualificazione di « uffici distaccati presenti ad Orvieto » contenuta nell'atto di sindacato ispettivo non è del tutto esatta in quanto ad oggi non esiste alcun provvedimento formale di istituzione di tali uffici né di riconoscimento degli stessi da parte del Ministero.

La loro creazione, infatti, è da ricondurre ad una iniziativa risalente agli anni novanta dell'allora Soprintendente che assegnò, solo a tempo parziale e con obbligo di assicurare presenze settimanali a Perugia, parte del personale dell'ufficio di Perugia in locali siti ad Orvieto. A tal proposito voglio peraltro precisare che tutta l'attività istituzionale svolta da quel personale non ha mai rivestito carattere di autonomia, né funzionale né istituzionale, avendo sempre fatto capo all'unica sede della Soprintendenza sita in Perugia.

Ciò premesso, preme sottolineare che dal 2008 la preesistente Soprintendenza mista ha cessato le sue funzioni e, al suo posto, sono state istituite due Soprintendenze distinte: una per i Beni architettonici e paesaggistici, l'altra per i beni storici artistici ed etnoantropologici. Si è trattato, chiaramente, di una distinzione fondamentale volta a potenziare la presenza del Ministero in Umbria proprio in considerazione del rilevante patrimonio culturale ivi presente.

Tutto ciò, chiaramente, ha determinato l'esigenza di garantire la presenza in Orvieto di personale di più Soprintendenze, nuova condizione che ha formato oggetto di colloqui anche con il sindaco di quel comune e con le locali autorità con le quali si concordò un potenziamento dell'ufficio. A tale scopo, la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, con una direttiva del 10 aprile 2009, dava attuazione a quegli accordi, stabilendo che le diverse Soprintendenze fossero presenti nell'ufficio di Orvieto in giorni fissi e prestabiliti della settimana, in modo da garantire nello stesso ufficio la possibilità per il pubblico di affrontare questioni relative alle diverse discipline della tutela. A tal fine ed a garanzia del potenziamento concordato, è stato anche preposto *in loco* a decorrere dal 20 luglio 2009 un direttore amministrativo per il necessario coordinamento a tempo pieno delle attività.

Voglio peraltro rassicurare l'Onorevole interrogante sul fatto che, anche a seguito della recente riorganizzazione del Ministero, non ci sarà « la chiusura dell'Ufficio di Orvieto » ma, al contrario, si proseguirà, seppur con la massima cautela e prudenza, a dare graduale attuazione a quella volontà di potenziamento dell'Ufficio, tenendo informato anche il sindaco della città, attraverso una sua differente articolazione che tenga conto dei diversi ambiti disciplinari ed ampliandone la competenza che risulterà estesa a varie materie. Infatti, non solo vi si potranno trattare questioni

relative all'architettura e al paesaggio, ma anche alla storia dell'arte e all'archeologia.

A tal proposito faccio presente che, nel corso di un apposito incontro tenutosi il 29 settembre presso la sede del comune di Orvieto, si è convenuto che sino a quando non sarà possibile acquisire ulteriori spazi e attrezzature per la sede distaccata, sono da confermare e da attuare i dispositivi già

assunti. Nel momento in cui si rendessero disponibili nuove postazioni di lavoro, il personale delle diverse Soprintendenze potrà trattenersi nella sede di Orvieto anche oltre i giorni stabiliti, sempre che non se ne renda necessaria l'opera altrove e non ne venga conseguentemente richiesta, dagli uffici di appartenenza, la presenza in altra sede.

ALLEGATO 7

5-01737 De Micheli: Tagli di risorse al sistema scolastico della provincia di Piacenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come già più volte riferito in questa sede rispondendo ad interrogazioni parlamentari in materia di organici del personale docente, nel quadro dei provvedimenti di finanza pubblica assunti con decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 l'articolo 64 ha introdotto disposizioni in materia di organizzazione scolastica finalizzate ad una migliore qualificazione dei servizi scolastici e ad una piena qualificazione del personale docente.

Nell'ambito dei provvedimenti previsti dal citato articolo 64, vi è quello riguardante l'incremento graduale di un punto, nell'arco del triennio 2009/2011, del rapporto docenti/alunni al fine di adeguarlo alla media europea; obiettivo, questo, da raggiungere sulla base di un piano programmatico di interventi volto a realizzare contestualmente sia il riassetto della spesa pubblica sia l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema scolastico.

Con riguardo in particolare alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010, come precisato nella circolare n. 38 del 2 aprile 2009, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale sugli organici di detto personale, gli interventi finalizzati alla elaborazione delle dotazioni di organico hanno richiesto confronti ed interazioni con le Regioni e gli Enti locali, titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di programmazione dell'offerta formativa di dimensionamento, di distribuzione della

rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, nonché di fruizione del diritto allo studio.

La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata effettuata sulla base dei dati e degli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione nelle sue diverse articolazioni e tenendo conto delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché dei contesti con rilevante numero di alunni stranieri.

Il decreto interministeriale ha previsto anche che le riduzioni stabilite dalla legge n. 133 del 2008, per l'anno scolastico 2009-2010, avvenissero in parte in organico di diritto e per una quota in organico di fatto al fine di rispondere meglio alle esigenze del territorio e realizzare una migliore stabilità del personale scolastico, anche a tutela della continuità didattica.

Con circolare n. 63 del 6 luglio 2009, con la quale state fornite agli uffici scolastici regionali le annuali indicazioni per l'adeguamento dell'organico del personale docente alle situazione di fatto, è stato anche sottolineato che le azioni di adeguamento in organico di fatto mentre, da un lato, devono tendere ad una rigorosa utilizzazione del personale in situazione di esubero, dall'altro, devono tener conto degli effettivi incrementi del numero degli alunni, in vista dell'obiettivo di corrispon-

dere in maniera adeguata alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie e del riordino del primo ciclo.

Quanto alle esigenze segnalate dall'Onorevole interrogante in tema di organico e di offerta formativa nella provincia di Piacenza il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale ha precisato che la richiesta di tempo pieno per 20 nuove classi iniziali della scuola primaria è stata soddisfatta dai dirigenti scolastici attraverso la flessibilità e l'organizzazione interna degli istituti, strumenti grazie ai quali le scuole hanno potuto rispondere positivamente alla richiesta dell'utenza.

Per quanto riguarda l'attivazione delle ulteriori 6 classi di scuola primaria alle quali fa riferimento l'Onorevole interrogante il succitato dirigente dell'ufficio scolastico provinciale ha precisato che è stata autorizzata l'attivazione di una prima classe, ma non gli sdoppiamenti.

Diversamente da quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo in discussione sono state autorizzate ulteriori cinque classi di scuola secondaria di primo grado, atteso l'incremento della popolazione scolastica; non risultano invece richieste di tempo prolungato in tale grado di scuola.

Nella scuola secondaria di secondo grado sono state accolte tutte le richieste pervenute dai dirigenti scolastici e il rapporto alunni/classi risulta di 22,2, che rientra nella norma in ambito regionale.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia sono stati confermati e consolidati tutti i posti funzionanti nell'anno scolastico 2008-2009, con un incremento quindi sull'organico di diritto del suddetto anno scolastico e ciò a garanzia di una maggiore stabilità e continuità didattica. Al fine di non penalizzare i territori montani, ai quali è stata assicurata continuità di risorse non si è reso possibile attivare nuove sezioni di scuole materne statali, la cui frequenza, peraltro non è obbligatoria.

Anche le esigenze afferenti l'educazione degli adulti nella provincia di Piacenza allo stato risultano completamente garan-

tite alla luce delle esperienze e dei corsi già funzionanti presso n. 4 centri territoriali permanenti.

Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno alla provincia di Piacenza in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto sono stati assegnati n. 13 docenti in più rispetto al decorso anno scolastico sicché la dotazione organica di detti docenti è passata da n. 419 dello scorso anno a n. 432 posti. Il rapporto docenti/alunni disabili è di 1 a 2,2 e rispetta quindi sostanzialmente il rapporto nazionale di 1 a 2 che è uniforme su tutto il territorio regionale.

Quanto agli alunni stranieri il sistema scolastico della provincia in questione garantisce, attraverso l'attività progettuale delle scuole e il sostegno degli enti locali, la piena integrazione dei giovani immigrati.

Con riguardo poi al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario la razionalizzazione di detto personale operata ai sensi della legge 244 del 2007 e dell'articolo 64, comma 2 della legge n. 133 del 2008 ha comportato per la provincia di Piacenza una riduzione di n. 37 posti; ciò ha comportato qualche difficoltà per le scuole collocate sul territorio con più plessi e sezioni staccate che sono state ben presto superate rimodulando l'organizzazione interna e permettendo così il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.

A parere dell'ufficio scolastico provinciale la situazione delle istituzioni scolastiche della provincia di Piacenza può garantire l'offerta formativa come già avvenuto negli anni precedenti confermando i risultati ottenuti nell'alto livello di scolarizzazione, nell'integrazione scolastica, negli interventi per gli studenti diversamente abili.

In relazione al personale precario, nell'immediato il Governo, per venire incontro alle esigenze del personale cui non può essere rinnovato l'incarico a tempo determinato per il corrente anno scolastico, ha predisposto un pacchetto di misure strettamente collegate tra loro.

Nel quadro delle misure predisposte è stato emanato il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 attualmente all'esame delle assemblee parlamentari. Il decreto prevede che per l'anno scolastico 2009/2010 le supplenze temporanee sono assegnate con precedenza assoluta al personale docente ed ATA già destinatario di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche nel precedente anno.

Il disegno di legge di conversione in legge di detto decreto così come licenziato dalla Camera dei Deputati prevede tale precedenza anche per coloro che abbiano conseguito nel medesimo anno scolastico attraverso le graduatorie d'istituto una supplenza di almeno 180 giorni.

Lo stesso decreto prevede anche che l'Amministrazione scolastica può promuovere accordi con le Regioni attraverso i

quali attivare progetti per attività di carattere straordinario o di arricchimento dell'offerta formativa.

La conversione in legge del suddetto decreto legge n. 134 permette che non vadano disperse le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato e che si offrano alle scuole ulteriori strumenti per il rafforzamento delle competenze di base degli alunni previste per l'obbligo di istruzione, dell'integrazione e del sostegno dei soggetti svantaggiati o disabili, del contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica nonché dell'allungamento del tempo scuola.

In tale direzione l'intesa con la Regione Sicilia, come con molte altre regioni è già stata raggiunta e si procederà al riassorbimento degli interessati quanto prima.

In data 29 settembre 2009 il Ministro Gelmini ha firmato il decreto applicativo delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 134 succitato.

ALLEGATO 8

5-01712 Cazzola: Sul pensionamento di circa 6000 docenti universitari nel triennio 2008-2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'evoluzione storica del fuori ruolo ha inizio nel 1947, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1251; l'ambito di applicabilità di tale istituto ha subito nel tempo diverse modifiche fino ad essere, nel 2007 con l'articolo 2, comma 434 della legge finanziaria 2008, abolito retroattivamente per tutti i professori.

Come riferito dall'onorevole interrogante, la Corte Costituzionale, con la sentenza della n. 236 del 2009, ha sancito l'inapplicabilità della norma predetta ai soli docenti che, al momento dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, avevano già iniziato il periodo di collocamento fuori ruolo, previa adozione del relativo provvedimento.

Ciò premesso resta ferma la riduzione progressiva del predetto istituto fino alla sua abrogazione, prevista nel 2010.

L'abolizione dell'istituto del fuori ruolo si colloca nell'ambito di un più vasto progetto di generale rinnovamento generazionale della Pubblica amministrazione; in tal senso si collocano altri interventi del legislatore, come l'articolo 72 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, che ha reso discrezionale per le Pubbliche Amministrazioni la concessione dell'ulteriore biennio di trattenimento in servizio tenendo conto di specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

La necessità di tale rinnovamento è ancor più sentita nell'ambito del corpo docente del nostro Paese che, ad oggi, risulta essere, in assoluto, il più anziano rispetto a quello degli altri Paesi europei. Secondo quanto emerge dai dati elaborati dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, infatti, al dicembre 2006, l'età media dei ricercatori era di 44,9 anni, e quella media complessiva di ordinari, associati e ricercatori di circa 52 anni.

Nella medesima direzione già si collocava l'articolo 1, comma 17 della legge n. 230 del 2005, che aveva disposto che per i professori ordinari e associati, reclutati con le procedure ivi previste, il limite massimo di età per il collocamento a riposo fosse determinato al termine dell'anno accademico nel quale si era compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio opzionale di permanenza in servizio previsto dall'articolo 16 della legge n. 503 del 1992.

La reintroduzione dell'istituto del fuori ruolo sarebbe pertanto oggi illogica e del tutto controtendenza rispetto alla generale opera di rinnovamento intrapresa dal Governo, quanto mai necessaria in un settore nevralgico come quello della docenza e della ricerca, al fine di portare il nostro Paese a livelli più prossimi agli standard europei.

ALLEGATO 9

5-01758 Zampa: Sul caso della dottoressa Daniela Turci, dirigente scolastico dell'ottavo circolo didattico della provincia di Bologna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'intervento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, in merito alle valutazioni del dirigente scolastico dell'ottavo circolo didattico della provincia di Bologna espresse nella sua veste di consigliere comunale, intendeva solamente e doverosamente sottolineare la necessità che coloro che sono impegnati in ruoli dirigenziali e rivestono nel contempo ruoli politici distinguano le diverse funzioni e nell'esplicarle applichino buon senso.

Nessuna istruzione è stata impartita dal Ministero né vi sono state sollecitazioni di esponenti politici; il direttore generale ha personalmente ritenuto di cogliere l'occa-

sione rispondendo ad una lettera di un parlamentare per ricordare, nell'alveo della normativa vigente, i principi di saggia e buona amministrazione della cosa pubblica che devono sovrintendere l'azione dei dirigenti scolastici.

Pertanto, nel caso in questione il direttore generale ha ampiamente chiarito con il dirigente scolastico interessato, nel corso di più colloqui, il suo intento e la sua sottolineatura.

Lo stesso dirigente scolastico ha condiviso l'esigenza di espletare, nell'esercizio delle proprie funzioni, maggior equilibrio e di moderare le esternazioni pubbliche concernenti la politica di governo.

ALLEGATO 10

5-01763 Grimoldi: Sull'insegnamento della matematica nei licei.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Com'è noto all'onorevole interrogante l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge n. 133 del 2008, che detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica, ha previsto una serie di misure finalizzate a razionalizzare la spesa pubblica nonché a rendere pienamente efficienti i servizi scolastici al fine di raggiungere risultati qualitativi migliori e di più alto profilo.

Tra le misure previste da detta norma volte ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico vi è quella di razionalizzare e accorpate le classi di concorso per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti.

Lo schema del regolamento per la definizione di nuove classi di concorso, com'è altresì noto all'onorevole interrogante, è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009.

La commissione, istituita ai sensi decreto dirigenziale del 5 novembre 2008 al fine di provvedere all'accorpamento delle classi di concorso, è impegnata ad esaminare le proposte avanzate dalle associa-

zioni disciplinari, tra le quali quella dell'Unione Matematica Italiana cui fa riferimento l'interrogazione in discussione, per gli approfondimenti e le consultazioni che si rendono necessari, attesa l'esigenza di tutelare anche gli interessi dei docenti della classe 49 A (Matematica e Fisica).

Quanto alla classe di « Matematica applicata » faccio presente che attualmente la stessa risulta essere di competenza anche dei laureati nelle discipline economiche. Qualora venisse accolta la proposta dell'Unione Matematica Italiana detti docenti non avrebbero più titolo all'insegnamento né della matematica nel liceo scientifico, sia nel corso tradizionale che in quello tecnologico, e nell'istituto tecnico né, tanto più, della fisica.

Anche per tale classe di concorso sono in corso approfondimenti e consultazioni al riguardo.

Faccio presente, infine, che al termine dei lavori lo schema di regolamento proseguirà il suo *iter* che prevede tra l'altro l'acquisizione del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e l'invio dello schema di regolamento alle competenti Commissioni parlamentari.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) 41

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 10.15.

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 ottobre 2009.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia il relatore per il lavoro svolto, che ha consentito di fornire una sintesi della grande quantità di materiale acquisita nel corso dell'indagine.

Intervengono, per formulare osservazioni e prospettare la necessità di mo-

difiche alla proposta di documento conclusivo, i deputati Raffaella MARIANI (PD) ed Elisabetta ZAMPARUTTI (PD).

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, ha convenuto sull'opportunità che i deputati facciano pervenire, entro lunedì, 2 novembre 2009, le proposte di modifica del documento conclusivo al relatore, il quale avrà il compito di proporre alla Commissione, eventualmente, una nuova versione del documento medesimo.

La Commissione prende atto.

Roberto TORTOLI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01531 Marco Carra: Disservizi nel servizio ferroviario sulla linea Mantova-Modena	42
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	46
5-01647 Pili: Difficoltà e carenze nell'attuazione della continuità territoriale con la Sardegna.	
5-01838 Pili: Tariffe aeree per i collegamenti tra Sardegna e continente, con particolare riferimento ai passeggeri ammalati o temporaneamente inabili.	
5-02000 Pili: Mancata applicazione delle tariffe agevolate nei voli con la Sardegna e ridefinizione del regime tariffario e di tassazione in materia di continuità territoriale con la Sardegna	43
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	48
5-01894 Iannuzzi: Ritardo nell'introduzione del nuovo sistema tariffario sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno	44
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	51
AVVERTENZA	45

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 9.40.

5-01531 Marco Carra: Disservizi nel servizio ferroviario sulla linea Mantova-Modena.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, per la parte inerente il ritardo verificatosi in data 16 giugno 2009 sulla linea ferroviaria oggetto dell'interrogazione. Quanto alla questione più generale dei ritardi sulla linea oggetto dell'interrogazione, da utente della tratta ferroviaria Mantova-Modena, rileva che il *trend* negativo che si era verificato all'inizio dell'anno, culminato nella giornata del 16 giugno, è molto migliorato nel prosieguo dell'anno, e che non si sono verificati ritardi nei mesi successivi all'estate. In ordine agli investimenti per il trasporto ferroviario, prende atto che nella risposta del sottosegretario sono stati riconfermati gli stanziamenti disposti dal decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2

del 2009. Si riserva, infine, di verificare gli impegni del Governo ribaditi oggi dal sottosegretario Reina, e auspica che le risorse destinate al potenziamento del trasporto ferroviario regionale vengano destinate anche al rinnovo del materiale rotabile in uso sulla linea ferroviaria Mantova-Modena.

5-01647 Pili: Difficoltà e carenze nell'attuazione della continuità territoriale con la Sardegna.

5-01838 Pili: Tariffe aeree per i collegamenti tra Sardegna e continente, con particolare riferimento ai passeggeri ammalati o temporaneamente inabili.

5-02000 Pili: Mancata applicazione delle tariffe agevolate nei voli con la Sardegna e ridefinizione del regime tariffario e di tassazione in materia di continuità territoriale con la Sardegna.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Ritiene doveroso esprimere una preoccupazione in relazione al rapporto tra il portato delle disposizioni che affidano alla Regione Sardegna la gestione della continuità territoriale e le precedenti disposizioni vigenti sul medesimo tema. Ritiene opportuno inoltre che vengano effettuati dal ministero ulteriori approfondimenti in ordine alle preoccupazioni manifestate dall'interrogante, sulla base dei quali il Ministro potrà adottare, riguardo al tema della continuità territoriale, una posizione chiarificatrice.

Mauro PILI (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la disponibilità manifestata ad effettuare ulteriori approfondimenti sulla questione oggetto delle interrogazioni. Sottolinea che la continuità

territoriale non rappresenta un vantaggio per la Sardegna e che sarebbe opportuno pensare a questo strumento come ad un necessario elemento di riequilibrio di una zona insulare rispetto ad altre zone del Paese. Sottolinea che la dizione « tariffe agevolate » potrebbe far presupporre un privilegio nei confronti dei cittadini sardi, e che invece la previsione di tariffe diverse per i cittadini che vivono in Sardegna è un diritto che consegue all'insularità stessa del territorio. Ritiene opportuna una modifica strutturale della disciplina della continuità territoriale, che, secondo la regolamentazione vigente, non consente di raggiungere la Sardegna a costi equi. Quanto al rilievo espresso dalla Commissione europea sulla discriminazione che deriverebbe dall'attribuire tariffe agevolate a cittadini nati in Sardegna ma non ivi residenti, osserva che tale indicazione, pur giusta, andrebbe intesa nel senso di favorire il trasporto verso la Sardegna anche ai cittadini europei di nazionalità non italiana.

Sottolinea che dalla risposta resa dal sottosegretario emerge il ruolo di soggetti istituzionali che non tutelano i cittadini, ma le compagnie aeree; a tale proposito ritiene inaccettabile che l'ENAC non abbia ancora dato comunicazione alle compagnie aeree del ribasso delle tariffe agevolate che le compagnie medesime sono tenute ad operare in conseguenza alla verifica trimestrale, operata dall'ente medesimo e dalla Regione Sardegna, volta a modificare le tariffe in caso di rilevanti scostamenti del costo del carburante o del rapporto euro-dollaro. Sottolinea che la mancata riduzione delle tariffe medesime genera un illecito incremento degli introiti delle compagnie aeree ai danni dei cittadini. Giudica inopportuno il passaggio della competenza relativa alla continuità territoriale dallo Stato alla Regione Sardegna, anche in ragione del contrasto con quanto disposto dall'articolo 36 della legge n. 144 del 1999, che attribuisce al ministero dei trasporti la competenza ad emanare i decreti ministeriali relativi agli oneri di servizio pubblico per la continuità territoriale. Giu-

dica indispensabile che il tema della continuità territoriale sia affrontato in tempi rapidi da parte del Governo e auspica che la Commissione trasporti possa dare indirizzi al Governo affinché sia tutelato il diritto alla mobilità da e verso la Regione Sardegna.

5-01894 Iannuzzi: Ritardo nell'introduzione del nuovo sistema tariffario sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, prende atto della risposta del Sottosegretario Reina, che, per la prima volta, in relazione all'introduzione del nuovo sistema tariffario fa riferimento a problemi e difficoltà, connessi non solo allo svolgimento ed al completamento dei lavori occorrenti per il nuovo sistema tariffario, come era accaduto in precedenza in risposta agli atti di sindacato ispettivo n. 2-00119 e n. 4-02679; oggi, invece, prospetta, in risposta alla nuova interrogazione dei rappresentanti del gruppo del partito democratico, problemi e difficoltà legati anche alla valutazione di diverse ipotesi di pedaggiamento. Rileva che occorre introdurre lungo l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno un nuovo e diverso sistema, fondato sull'applicazione di tariffe e pedaggi differenziati e legati al percorso in concreto effettuato. Sottolinea che in tal modo verrebbe finalmente sostituito l'attuale iniquo ed ingiustificato meccanismo incentrato su tariffe uniche ed indistinte, che prescindono dai chilometri effettivamente percorsi dagli utenti. Evidenzia che il nuovo sistema esige l'impiego del dispositivo telepass. Rileva che l'impegno del gruppo del partito democratico è stato particolarmente intenso e forte su questo tema fin dall'inizio di questa legislatura, con due specifici atti di sindacato ispettivo in Assemblea presentati dal collega Vaccaro. Sollecita il Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti e l'ANAS ad assicurare che l'acquisto del telepass per gli automobilisti che intendono utilizzare il nuovo sistema tariffario avvenga a costi assolutamente ridotti e contenuti e ad attivarsi in tal senso con interventi idonei presso la Società Autostrade Meridionali (SAM). Fa presente, inoltre, che nel nuovo e differenziato regime dei pedaggi va assunta, come livello tariffario più alto, la tariffa attualmente vigente, considerando l'incremento del flusso di traffico lungo l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno e lo svolgimento dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del suo tracciato. Pertanto ritiene necessario che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito del suo rapporto istituzionale con l'ANAS, intervenga per garantire questi fondamentali obiettivi, che debbono essere raggiunti nel nuovo meccanismo dei pedaggi. Ricorda come l'introduzione del nuovo sistema tariffario risponda alle giuste esigenze di tanti utenti e di tante persone che ogni giorno, in assenza di idonea viabilità alternativa, utilizzano per tratte anche brevi e ridotte l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno per ragioni di lavoro o di studio. Ritiene in questo senso essenziale il ruolo svolto dalle amministrazioni locali del vasto territorio interessato. Quanto alla valutazione delle diverse ipotesi tariffarie oggi indicate per la prima volta nella risposta del rappresentante del Governo, giudica indispensabile un immediato e pieno confronto con gli enti locali e le organizzazioni sindacali. Nell'istruttoria, poi, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del nuovo schema di convenzione sottoscritto il 28 luglio 2009 fra ANAS e SAM, ritiene necessario che il Governo assuma una forte e decisa iniziativa per evitare che il nuovo e differenziato sistema di pedaggio si unisca ad ingiustificati incrementi della tariffa massima, con conseguenti pesanti ed intollerabili costi sociali per le comunità ed i territori interessati e per le famiglie campane. Evidenzia che in questa direzione va attivata un'adeguata e risoluta azione politica del Governo verso ANAS e SAM per scongiurare inaccettabili ipotesi di incre-

mento delle tariffe. Si impegna quindi a seguire con massima attenzione la questione in oggetto che ritiene rilevante ed urgente nelle opportune sedi parlamentari, istituzionali e politiche.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

Interrogazione n. 5-01199 Siragusa: Voli aerei a tratta sociale che collegano le isole di Lampedusa e Pantelleria.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01531 Marco Carra: Disservizi nel servizio ferroviario sulla linea Mantova-Modena.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione ai lamentati disservizi sulla linea Mantova-Modena, segnatamente dovuti a guasti al locomotore ed alla richiesta di ammodernamento della linea ferroviaria in oggetto, con particolare riferimento ai convogli ferroviari, si rileva preliminarmente che la questione, per la parte che si riferisce alla prestazione dei servizi ferroviari, afferisce alle attribuzioni regionali.

Relativamente quindi al disservizio verificatosi il 16 giugno 2009, citato dall'Interrogante, si fa presente che in tale occasione il treno Regionale 20701 (Mantova-Modena-Bologna), per una improvvisa avaria all'impianto di trazione dell'elettromotrice, è stato soppresso da Suzzara a Bologna.

Ciò ha comportato sia la soppressione della coppia di treni Regionali 20742/R 20743 tra Modena e Carpi – che utilizzano in turno il medesimo materiale rotabile – sia l'attestamento nella stazione di Modena (anziché in quella di Bologna), del Regionale 2914 per Suzzara.

È, peraltro, opportuno rilevare che nel semestre gennaio-giugno 2009, sulla linea Modena-Mantova/Verona è stato registrato un volume di soppressioni estremamente contenuto (l'1,66 per cento dei treni programmati – che sono 5836 – compresa la quota di soppressioni conseguenti a scioperi del personale).

Va, inoltre, evidenziato che alcune azioni correttive poste in essere lo scorso anno, nonché la riorganizzazione dell'offerta completata con l'orario di dicembre 2008, hanno consentito un progressivo miglioramento della qualità del servizio sulla linea interessata, come emerge dal-

l'andamento del dato di puntualità dei treni regionali effettuati da Trenitalia nell'ambito del Contratto di Servizio con la Regione Emilia Romagna.

Il materiale rotabile utilizzato sulla linea Modena-Mantova-Verona è costituito da complessi di elettromotrici del tipo ALe 801, recentemente sottoposto ad interventi di restyling.

Il servizio sulla linea è prevalentemente di tipo regionale (è comunque interessata anche da treni a lunga percorrenza e merci) con un'offerta pari a 33 treni/g tra Mantova e Suzzara e 29 treni/g tra Suzzara e Modena.

L'indice di puntualità mediamente registrato nell'anno sulla linea, a meno di eventi anomali, risulta superiore ai target fissati con più del 95 per cento dei treni regionali in normali condizioni di esercizio risulta pervenuto a destinazione entro 5 minuti dall'orario stabilito.

Tuttavia, su questa linea sono stati registrati, nell'anno in corso, numerosi eventi anomali (scioperi, maltempo, frane, incendio sterpaglie, tallonamento passaggi a livello, etc.) che non incidono sulla statistica di cui sopra in quanto cause esterne all'esercizio, ma che a volte hanno gravemente pregiudicato la puntualità dei treni, nonché l'immagine aziendale.

Per quanto concerne gli interventi di ammodernamento della linea, l'itinerario in esame è interessato dall'interconnessione Modena Ovest della linea AV/AC Milano-Bologna il cui progetto comprende a regime anche il raddoppio e l'adeguamento tecnologico del tratto, di 9 Km circa, da Modena a Soliera.

Ciò premesso, si evidenzia che è stato messo in campo un considerevole impegno del Governo per favorire lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo dei servizi di trasporto regionali, come testimoniato dagli stanziamenti di cui all'articolo 25 del DL 29/11/2008 n. 185 (convertito con legge 28/1/2009 n. 2).

Sono stati emanati difatti i decreti interministeriali che attribuiscono le risorse stanziare nel modo seguente.

I 480 M euro stanziati per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al comma 2 dell'articolo 25 suddetto sono stati attribuiti interamente ai servizi regionali (430 M euro alle Regioni a statuto ordinario e 50 M euro per il contratto di servizio

nazionale, da destinarsi ai servizi di trasporto regionale nelle Regioni a statuto speciale).

Per quanto concerne invece le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 25 (960 M euro per il 2009, quale dotazione del Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. istituito dalla disposizione in argomento), 500 M euro sono attribuiti a favore di Trenitalia SpA, di cui 425 M euro per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale e locale e 75 M euro per la copertura dei costi afferenti al materiale rotabile per le esigenze di mobilità legate all'Expo 2015.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01647 Pili: Difficoltà e carenze nell'attuazione della continuità territoriale con la Sardegna.

Interrogazione n. 5-01838 Pili: Tariffe aeree per i collegamenti tra Sardegna e continente, con particolare riferimento ai passeggeri ammalati o temporaneamente inabili.

Interrogazione n. 5-02000 Pili: Mancata applicazione delle tariffe agevolate nei voli con la Sardegna e ridefinizione del regime tariffario e di tassazione in materia di continuità territoriale con la Sardegna.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Le tariffe agevolate per i voli da e per la Sardegna vengono applicate solo a favore di determinate categorie di utenti:

- ai residenti in Sardegna;
- ai disabili;
- ai giovani dai 2 ai 21 anni;
- agli anziani al di sopra dei 70 anni;
- agli studenti universitari fino al compimento del 27° anno di età.

Le tariffe agevolate, relativamente agli ultimi quattro punti in elenco, vengono applicate senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità.

Va peraltro osservato che dal 1° gennaio 2010, in applicazione dell'articolo 1, commi 837 e 840 della legge n. 296 del 29 dicembre 2006, le funzioni relative alla continuità territoriale vengono trasferite alla Regione Sardegna.

Per quanto riguarda il prezzo dei biglietti dei collegamenti aerei tra la Sardegna (Alghero, Cagliari e Olbia) e Roma Fiumicino e Milano Linate, si precisa che questi sono sottoposti ad una diversa tipologia di tariffazione a seconda che rien-

trino o meno nel sistema di imposizione di oneri di servizio pubblico.

Nel primo caso le tariffe onerate agevolate ammontano, rispettivamente, ad euro 49,00 (Roma Fiumicino) ovvero euro 59,00 (Milano Linate), comprensive di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali.

Le tariffe di cui sopra sono state determinate dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti num. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2008.

Per coloro i quali, invece, non rientrano nelle predette categorie, le tariffe dei collegamenti in parola sono sottoposte alle leggi di mercato, essendo i vettori aerei comunitari liberi di fissare le tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi aerei intracomunitari, a norma dell'articolo 22 del Regolamento (CE) num. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

Si informa, altresì, che si è conclusa l'istruttoria effettuata congiuntamente dall'Enac e dalla Regione Sardegna, prevista dal punto 5.6 del predetto decreto ministeriale ed intesa a modificare le tariffe in caso di rilevanti scostamenti, rilevati trimestralmente, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA.

In base alle risultanze di detta istruttoria le tariffe per le categorie agevolate vengono modificate nel modo seguente:

da o per Roma Fiumicino euro 41,00;

da o per Milano Linate euro 50,00.

Per quanto concerne lo specifico caso citato dall'onorevole interrogante riguardo l'emissione di un biglietto aereo per la tratta Roma-Cagliari con un costo di 222 euro, si deve osservare che la rotta in questione è operata da più compagnie e che, in ogni caso, nell'atto ispettivo non è riportato il nome del Vettore che avrebbe emesso ai cittadini residenti sardi il biglietto de quo, per cui non è possibile al momento avere un quadro completo della vicenda.

Una volta acquisite tali informazioni, con la collaborazione dell'onorevole interrogante, l'ENAC garantisce che, svolte le necessarie verifiche, procederà con le relative azioni di competenza.

Per quanto riguarda, invece, la procedura adottata dai vettori aerei per i malati costretti in barella, l'ENAC fa conoscere che questa prevede che il passeggero paghi, oltre alla tariffa applicabile alla persona, altri tre biglietti a tariffa economica piena per il trasporto della barella.

Si osserva che tale procedura non trova eccezioni nella normativa nazionale attualmente vigente ed inerente i voli soggetti ad oneri di servizio pubblico da e per la Sardegna.

Tuttavia, attesa la delicatezza della questione rilevata dall'On.le Pili con la sua interrogazione nonché la sua innegabile rilevanza in termini sociali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene opportuno riconsiderare, in un prossimo intervento regolamentare, anche la questione del trasporto di passeggeri barellati sulle tratte coperte dagli oneri di servizio pubblico.

Passando ad esaminare gli aspetti rilevati con l'interrogazione 5-02000, si evidenzia che, con decreto n. 103 del 5 agosto 2008, sono stati imposti oneri di servizio pubblico sui collegamenti tra gli scali di Alghero, Cagliari, Olbia e gli scali

di Roma Fiumicino e Milano Linate, senza compensazione finanziaria a carico dello Stato, per i vettori che accettino di operare tali collegamenti.

Il decreto in argomento, tra l'altro, oltre a determinare le tariffe applicabili alle rotte onerate ha predisposto, al paragrafo 5.6, un procedimento per adeguare le stesse tariffe alla variazione del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA.

Nel corso di un incontro, tra l'ENAC-Regione Sardegna e Ministero, in data 30 settembre 2009, è stata esaminata l'istruttoria effettuata dall'ENAC sull'adeguamento tariffario oggetto dell'interrogazione.

In tale incontro le parti hanno condiviso l'ammontare della variazione delle tariffe e si è ritenuto opportuno, per accelerare l'applicazione delle nuove tariffe, di informare con una nota dell'ENAC direttamente i vettori sulle nuove tariffe da applicare a far data dal 15° giorno di detta comunicazione e di informare la Commissione europea.

Da informazioni raccolte presso l'ENAC, la comunicazione ai vettori interessati sarà trasmessa in tempi brevissimi.

Per quanto riguarda le osservazioni critiche all'attuale modello di continuità territoriale dei collegamenti sardi, si rappresenta che il decreto ministeriale n. 103 citato dall'Onorevole interrogante, è stato redatto in conformità al regolamento CEE 2408/92, allora vigente, e sulla base delle esigenze espresse dalle autorità locali nella apposita Conferenza di servizi convocata e presieduta dal Presidente della Regione Sardegna, su delega dell'allora Ministro dei trasporti, alla quale hanno partecipato, oltre alla Regione, il Ministero dei trasporti e l'ENAC, in conformità all'articolo 36 della legge 144/1999.

Inoltre, si fa presente che i cittadini europei nati in Sardegna ma non residenti, sono stati esclusi dai soggetti beneficiari di tariffe agevolate, perché la previsione di tale categoria nella precedente imposizione di OSP sui voli sardi (DM 35/2005 e DM 36/2005), è stata oggetto di rilievo da parte della Commissione europea, che si è

così espressa « una siffatta misura agevola perlopiù i cittadini europei di nazionalità italiana rispetto ai cittadini di altre nazionalità ».

Essa può essere considerata pertanto *prima facie* come discriminatoria basata sulla nazionalità e pertanto contraria al trattato ». (Decisione del Commissione del 23 aprile 2007 n. C(2007) 1712 pubblicata nella GUUE L 125/2007).

Ciò posto, le mutate condizioni di mercato, come espressamente previsto nel DM 103 (par. 8.2 dell'allegato) e dalla normativa comunitaria, oggi rappresentata dal regolamento CE nr. 1008/2008 (articolo 16 e articolo 18), permettono o addirittura rendono necessaria la revisione del regime onerato attualmente imposto sui voli sardi. Inoltre deve essere sempre sottoposto a valutazioni il rapporto tra il regime imposto e l'obiettivo di garantire lo sviluppo socio economico della Regione Sardegna.

Nel corso di vari incontri tra luglio e settembre 2009 tra la Regione Sardegna ed il Ministero, sono state espresse valuta-

zioni negative sul vigente regime onerato da parte della Regione, e poiché dal 1° gennaio 2010 le funzioni e gli oneri relativi alla continuità sono trasferiti alla Regione Sardegna, in base all'articolo 1 comma 837 e 840, sono in corso di studio con la Regione Sardegna le modalità di passaggio di dette funzioni, per permettere nel più breve termine possibile una revisione dell'attuale regime onerato.

Per quanto riguarda la tassazione che grava sulla continuità territoriale sarda, si rappresenta che le tariffe indicate dal DM 103 sono già comprensive di IVA e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali dovuti per tutte le tariffe aeree e per le tariffe delle altre continuità territoriali nazionali.

Relativamente infine alle iniziative dirette ad un diverso regime fiscale sulle tariffe dei voli sardi, si conferma la disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esaminare la questione di concerto con il dicastero competente.

ALLEGATO 3

5-01894 Iannuzzi: Ritardo nell'introduzione del nuovo sistema tariffario sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La problematica relativa all'applicazione di un sistema di tariffazione sull'autostrada Napoli Pompei Salerno, basato sull'effettivo chilometraggio percorso è attualmente all'attenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In merito alla mancata adozione del nuovo sistema di esazione pedaggi sull'Autostrada A3 in concessione alla Società Autostrade Meridionali (S.A.M.) S.p.A. (attualmente gestita in sistema c.d. « aperto ») mediante differenziazione tariffaria proporzionale ai chilometri percorsi, riferita al solo traffico leggero (classe A) che utilizzi il sistema « Telepass », si chiarisce che questa non ha avuto ancora attuazione sia per motivi tecnici sia per la necessità di ulteriori verifiche.

Sono stati infatti registrati problemi di installazione dei sistemi Telepass (su 27 varchi di uscita per un totale di 66 postazioni) ed acquisizione dei necessari materiali, nonché di verifica nel funzionamento dei nuovi apparati, che andranno opportunamente testati.

Si è reso necessario, altresì, valutare diverse ipotesi di pedaggiamento, al fine di individuare quella più vantaggiosa per l'utenza, sulla quale andrà acquisito anche l'assenso delle organizzazioni sindacali che temono, a causa dell'implementazione dei sistemi Telepass, riflessi occupazionali negativi.

Di recente, oltre alle ipotesi già avanzate e conosciute volte a differenziare le tariffe, è allo studio la proposta di adottare una differenziazione tariffaria articolata sull'intero arco della giornata, limitatamente ai giorni feriali.

Dal lunedì al venerdì, pertanto, si avrebbe un pedaggio di euro 1 per percorsi fino a 10 km; di euro 1,40 per percorsi da 10 a 20 km; euro 1,70 per percorsi da 20 a 30 km; e, infine, di euro 1,90 per percorsi superiori a 30 km.

In effetti, tale ultima proposta risponderebbe alle esigenze dell'utenza pendolare che si sposta per motivi di lavoro prevalentemente in giorni non festivi. Per tale ipotesi è, tuttavia, in corso una verifica sul territorio.

Nel caso non fosse possibile adottare questa ultima soluzione, resterebbe valida l'ipotesi di una differenziazione di pedaggio articolata sull'intero arco della giornata e basata su pedaggi che oscillano sempre da un minimo di euro 1 ad un massimo di euro 1,90 con la seguente ripartizione: euro 1 (per percorsi fino a 5 km.), di euro 1,30 (per percorsi da 5 a 10 Km.), di euro 1,60 (per percorsi da 10 a 20 Km.), di euro 1,70 (per percorsi da 20 a 30 Km.) e di euro 1,90 (per percorsi oltre i 30 Km.).

Ai fini dell'adozione di una delle predette ipotesi, di cui è stata verificata la compatibilità con il mantenimento dell'isointroito per la Concessionaria, sarà comunque necessario sottoscrivere anche un apposito protocollo di gestione, sulla cui stesura si sta lavorando.

All'esito, si potrà procedere all'adozione del nuovo sistema ipotizzando la data del 1° gennaio 2010, in concomitanza con i consueti adeguamenti annuali tariffari dell'intera rete autostradale.

Nelle more della definizione di tale procedura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avviato l'istruttoria sullo

schema di convenzione unica sottoscritto in data 28 luglio 2009 tra ANAS e la concessionaria Autostrade Meridionali.

Tale schema è stato trasmesso al CIPE per l'espressione del parere di legge. Contestualmente è stata avanzata la proposta di modifica all'articolo 14 della convenzione di concessione che potrebbe essere recepita in sede di stipula definitiva della convenzione medesima prevedendosi l'obbligo, da parte della concessionaria, di attuare entro 6 mesi dall'approvazione della convenzione, la nuova articolazione del pedaggio, per tutte le classi di veicoli, tenendo conto delle effettive percorrenze.

Si fa presente che la previsione di un nuovo sistema di pedaggiamento rispetto a quello convenzionale in vigore è stata

inserita nello schema di convenzione unica sottoscritto tra ANAS S.p.A. e Società SAM p.A. in data 28.7.2009.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nell'invio del predetto schema di convenzione al CIPE, per l'acquisizione del previsto parere, ha proposto contestualmente una ulteriore modifica al sistema di pedaggiamento da apportarsi in sede di stipula definitiva della convenzione con la SAM.

Tale proposta, che modifica l'articolo 14 della Convenzione di concessione, prevede l'obbligo da parte della Concessionaria di adottare entro sei mesi dall'approvazione della convenzione stessa la nuova articolazione del pedaggio per tutte le classi veicolari sulla base delle effettive percorrenze.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e abbinate (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 53

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contenteo, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza 56

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, e abbinate.
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio GAVA (Pdl), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito, ricordando che, in prima lettura, è stato approvato all'unanimità dal Senato.

La proposta di legge in esame si articola in tre Capi.

Il Capo I (articoli 1-12) modifica la disciplina vigente in materia di usura ed estorsioni, anche in relazione a problematiche emerse dalla concreta applicazione delle leggi n. 108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura) e n. 44 del 1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura). Sulla base delle modifiche approvate dalla Commissione di merito risultano soppressi gli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 della proposta di legge approvata dal Senato.

Il Capo II (articoli 13-27) introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia di concordato volto a comporre le cd. crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore, ovvero di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali. Il Capo III, infine, è costituito dal solo articolo 28 che dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, fissata nel trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda le disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione, si segnalano in particolare le seguenti.

L'articolo 1, che è diretto a modificare la disciplina del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura novella la prima delle leggi citate (in particolare gli articoli 14, 15, 16 e 17), al fine di consentire l'erogazione dei mutui da essa previsti a favore delle vittime dell'usura anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti (prevedendo inoltre la non imputabilità del mutuo alla massa fallimentare ed il vincolo di destinazione alle finalità di reinserimento della vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale); di anticipare i tempi di erogazione del mutuo, di introdurre ulteriori cause ostative alla concessione del mutuo in conseguenza di condanne per reati di particolare allarme sociale ovvero della sottoposizione a misure di prevenzione patrimoniali o alla sospensione dall'amministrazione dei beni prevista per finalità antimafia dalla legge 575/1965; di escludere la revoca del beneficio nel caso di archiviazione del procedimento penale nelle ipotesi previste dall'articolo 1, sempre che sussistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine al danno subito dalla vittima dell'usura.

La medesima disposizione, inoltre, modifica la composizione della Commissione che gestisce il « Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura », trasforma in delitto l'attuale contravvenzione consistente nel fatto di chi – nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia – indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato; interviene, infine, in materia di riabilitazione del debitore protestato.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 1, comma 881, della legge finanziaria 2007, in materia di confidi, al fine di prevedere che i vincoli di destinazione, soppressi con riferimento ai confidi in genere, permangano in relazione ai soggetti beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

L'articolo 11 è volto a modificare l'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio, imponendo agli intermediari finanziari ed agli altri soggetti esercenti attività finanziaria l'obbligo di segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia di operazioni finanziarie ove si sospetti che siano in corso o che siano state compiute o tentate attività usurarie.

L'articolo 12 novella l'articolo 135 del cosiddetto Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) stabilendo che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio (oltre che per frode) comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Passando al Capo II della proposta di legge, che reca come già accennato una nuova forma di concordato per porre rimedio ad una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile e alla definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, il progetto di legge contempla lo strumento dell'accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei (articolo 13).

L'articolo 14 individua i presupposti per l'accesso alla procedura nei seguenti: il debitore non deve essere assoggettabile a fallimento e non deve aver fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla medesima procedura di composizione della crisi.

L'articolo 15 definisce il contenuto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori, prevedendo anche la possibilità del ricorso ad uno o più garanti (che dovranno sottoscrivere a loro volta la proposta di accordo), se i beni o i redditi del debitori non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano.

L'articolo 16 prevede il deposito della proposta di accordo (e degli altri documenti indicati) presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore;

l'articolo 17 delinea il procedimento successivo a tale adempimento, prevedendo in particolare la fissazione da parte del giudice dell'udienza e la relativa comunicazione ai creditori, la sospensione delle azioni esecutive e l'esclusione di sequestri conservativi sul patrimonio del debitore per un periodo non superiore a 120 giorni dall'udienza stessa; l'articolo 18, sul raggiungimento dell'accordo prevede che entro 15 giorni dall'udienza che ha sospeso ogni azione esecutiva, i creditori devono comunicare all'organismo di composizione della crisi il proprio assenso o dissenso alla proposta di accordo; la medesima disposizione richiede, per l'approvazione della proposta l'accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il settanta per cento dei crediti.

L'articolo 19 attribuisce all'organismo di composizione della crisi il compito di trasmettere al giudice una relazione nella quale dà conto della percentuale di accettazione dell'accordo; spetta al giudice l'omologazione dell'accordo, disporre in ordine alla sua pubblicazione e decidere sugli eventuali reclami. Per quanto riguarda gli effetti dell'accordo, la medesima disposizione stabilisce che dalla data di pubblicazione dell'accordo e fino alla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento, non sia possibile agire in via esecutiva nei confronti del debitore, né disporre sequestri conservativi del suo patrimonio o acquistare diritti di prelazione (effetti che vengono meno in caso di mancato pagamento dei creditori estranei ovvero di risoluzione dell'accordo).

L'articolo 20 che regola l'esecuzione dell'accordo, prevede la nomina di un liquidatore da parte dell'organismo di composizione della crisi nel caso in cui per dar corso all'accordo sia necessario procedere alla cessione di beni già sottoposti a pignoramento. L'articolo 21 disciplina i casi di annullamento e di risoluzione dell'accordo.

Gli articoli 22-24 disciplinano la costituzione degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Tali soggetti possono essere costituiti *ad hoc* da

enti pubblici e devono essere iscritti in apposito registro presso il Ministero della giustizia (che dovrà essere disciplinato con regolamento ministeriale). Le camere di conciliazione presso le camere di commercio, i segretariati sociali per l'informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, nonché gli ordini professionali degli avvocati, dei notai, dei commercialisti ed esperti contabili, a domanda, sono iscritti di diritto nel registro. Le funzioni di tali organismi consistono nel complesso delle attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, con particolare riferimento alla predisposizione del piano di ristrutturazione da proporre ai creditori. Spetta, inoltre, all'organismo attestare la fattibilità del piano (previa verifica della veridicità dei dati comunicati dal debitore), pubblicizzare la proposta e l'eventuale accordo collaborando con il giudice nel corso del procedimento presso il tribunale, nonché, in via generale, risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento del medesimo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

L'articolo 25 consente al tribunale e agli organismi di conciliazione l'accesso alle banche dati pubbliche per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge e nel rispetto del codice della privacy e del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi.

Il nuovo articolo 25-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte della commissione di merito, consente ai creditori di dedurre dal reddito d'impresa le perdite relative ai crediti e prevede l'esenzione da imposte e tasse delle operazioni e degli atti connessi alla descritta procedura.

L'articolo 26 prevede la rilevanza penale di specifiche condotte del debitore – finalizzate a ottenere l'accesso alla procedura o tenute nel corso della medesima o connesse al mancato rispetto dei contenuti dell'accordo – nonché delle false attestazioni del componente dell'organismo di composizione della crisi in ordine alla

veridicità dei dati in essa contenuti ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti.

L'articolo 27 reca le disposizioni transitorie e finali, demandando al Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento possono essere svolti dagli stessi in via esclusiva, e prevedendo che, prima di tale data, tali compiti possano essere svolti da un professionista che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. La medesima disposizione prevede, inoltre, la trasmissione annuale alle Camere di una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di attuazione della legge.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 29 ottobre 2009.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.

C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 10.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL), di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di rappresentanti del FORMEZ, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola e C. 2610 Delfino, recanti norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale

57

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 ottobre 2009.

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL), di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di rappresentanti del FORMEZ, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola e C. 2610 Delfino, recanti norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 9.45 alle 10.50.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	58
Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2009	58

*Giovedì 29 ottobre 2009. — Presidenza
del presidente Francesco RUTELLI.*

La seduta comincia alle 8.35.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente RUTELLI svolge alcune comunicazioni, in relazione alle quali si apre un dibattito nel quale intervengono, formulando osservazioni e proposte, i deputati BRIGUGLIO e CICCHITTO.

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2009.

Il deputato BRIGUGLIO si sofferma sul documento in esame, formulando osservazioni e proposte su cui intervengono il presidente RUTELLI, i deputati CICCHITTO, FIANO e ROSATO e i senatori PASSONI e QUAGLIARIELLO.

La seduta termina alle 10.10.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326 Governo (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	4
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	5

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esporta- zione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Atto n. 123 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	11
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo. Audizione di esperti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	21
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. C. 2165 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	21
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	27
Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 Goisis (<i>Esame e rinvio</i>)	21

INTERROGAZIONI:

5-01623 Ghizzoni: Ripristino della figura del lettore di scambio culturale presso gli Atenei italiani	24
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	28
5-01630 Siragusa: Sul mantenimento del gruppo specializzato di docenti impiegato dalla Direzione scolastica regionale siciliana nell'anno 2008-2009	24
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	29
5-01897 Ceccuzzi: Sulla situazione finanziaria dell'Università di Siena e sul piano di risanamento adottato	24
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	30
5-01698 Vannucci: Sul ritorno della collezione di armi della Rocca di Gradara nelle sede originaria	25
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	31
5-01814 Trappolino: Sulla chiusura degli uffici distaccati del MiBac a Orvieto	25
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	33
5-01737 De Micheli: Tagli di risorse al sistema scolastico della provincia di Piacenza	25
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	35
5-01712 Cazzola: Sul pensionamento di circa 6000 docenti universitari nel triennio 2008-2010 .	26
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	38
5-01758 Zampa: Sul caso della dottoressa Daniela Turci, dirigente scolastico dell'ottavo circolo didattico della provincia di Bologna	26
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	39
5-01763 Grimoldi: Sull'insegnamento della matematica nei licei	26
ALLEGATO 10 (<i>Testo della risposta</i>)	40

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	41
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-01531 Marco Carra: Disservizi nel servizio ferroviario sulla linea Mantova-Modena	42
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	46
5-01647 Pili: Difficoltà e carenze nell'attuazione della continuità territoriale con la Sardegna.	
5-01838 Pili: Tariffe aeree per i collegamenti tra Sardegna e continente, con particolare riferimento ai passeggeri ammalati o temporaneamente inabili.	
5-02000 Pili: Mancata applicazione delle tariffe agevolate nei voli con la Sardegna e ridefinizione del regime tariffario e di tassazione in materia di continuità territoriale con la Sardegna	43
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	48

5-01894 Iannuzzi: Ritardo nell'introduzione del nuovo sistema tariffario sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno	44
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	51
AVVERTENZA	45
 X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e abbinate (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza	56
 XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL), di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di rappresentanti del FORMEZ, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola e C. 2610 Delfino, recanti norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale	57
 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	58
Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2009	58

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 1,34



16SMC0002410